



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 3 luglio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti gli articoli 243 *bis* e 243 *quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in particolare l'art. 1, commi 849, 888 e 889, che apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 267 del 2000;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR, del 10 aprile 2018, recante "*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, recante "*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)*";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013;

Viste le delibere del Consiglio comunale di Cuceglio n. 23 del 31 luglio 2018 (esecutiva dal 23 ottobre 2017), n. 3 del 19 gennaio 2018 e n. 3 del 6 febbraio 2020 con cui l'Ente, ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L., disponeva, rispettivamente, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale e degli aggiornamenti richiesti con nota istruttoria n. 84647 del 10 settembre 2019 a firma del Direttore centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;

Vista la nota prot. n. 3386, del 22 novembre 2019 e la successiva documentazione inviata dal Comune di Cuceglio per fornire i chiarimenti richiesti con la citata nota istruttoria;

Vista la relazione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Cuceglio, approvata ai sensi dell'art. 243-quater del T.U.E.L. dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ed inviata a questa Sezione dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota prot. n. 51429 del 25 maggio 2020;

Viste le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n. 5 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile” previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;
Visto l’art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l’ordinanza n. 39 del 16 giugno 2020 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;
Vista la nota prot. n. 1865, del 29 giugno 2020, pervenuta a questa Sezione in pari data, con la quale il Comune di Cuceglia ha fornito chiarimenti in merito ad alcune discrasie di dati segnalate dal Magistrato istruttore con la richiesta di deferimento;
Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (di seguito, TUEL), l’art. 243 *bis* che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie e di Enti in situazioni di dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.

Questa procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima

al dissesto, ma che si svolge privilegiando l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative per il risanamento.

Si pone, dunque, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, quale utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia, essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento.

Pertanto, la procedura in questione assegna significative funzioni alle Sezioni regionali di controllo, il cui esercizio riguarda le varie fasi del procedimento in questione, dalla valutazione del piano, da cui scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso (art. 243 - *quater*, comma 3), al controllo sulla sua concreta esecuzione (art. 243-*quater*, commi 3 e 6 del TUEL).

La procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini rigorosi, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento.

In particolare, il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro novanta dalla data di esecutività della delibera di cui al primo comma dell'art. 243-*bis* del TUEL e, quindi, trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 155 del TUEL. Quest'ultima conclude la sua istruttoria con l'elaborazione di una relazione da trasmettere alla predetta Sezione regionale.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della menzionata relazione, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La deliberazione di approvazione o di diniego del piano, che la Sezione è chiamata ad adottare sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione ministeriale e degli eventuali approfondimenti istruttori disposti dalla stessa Sezione regionale di controllo in contraddittorio con l'Amministrazione, deve contenere un giudizio di "congruenza" sulle misure di risanamento indicate nel piano di riequilibrio, rispetto alla necessità di condurre l'Ente ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.

Le verifiche in parola si inseriscono nel sistema generale di controllo della finanza pubblica operato dalla Corte dei conti e, come tali, sono riconducibili alle "*materie di contabilità pubblica*" rientrante nella "*giurisdizione esclusiva della Corte dei conti*" (SSRR. sent. n. 2/2013/EL).

L'art. 243-*bis* del TUEL indica il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6),

le attività che l'Ente è tenuto a porre in essere (comma 7) e i vincoli imposti all'Ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8).

Il piano di riequilibrio è essenzialmente un documento a carattere programmatico i cui tempi di realizzazione necessitano di misure destinate a trovare applicazione in un arco più o meno ampio di tempo.

È evidente che l'analisi degli interventi necessari a realizzare gli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio, non può non tener conto della necessità di una revisione "strutturale" delle voci di spesa allocate in bilancio che, per sua stessa natura, deve trovare immediata applicazione e riscontro.

Si rileva, infine, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal piano di riequilibrio comporta la necessità di intensificare, per tutta la sua durata, le verifiche sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di risanamento ivi contenute. In ultimo, si evidenzia che la Sezione delle autonomie, nell'esercizio della propria funzione d'indirizzo orientata principalmente ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243-*quater* TUEL, come introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera r), del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati nell'ambito della procedura di riequilibrio ha deliberato le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 5/2018/INPR in aggiornamento delle linee guida approvate con deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n. 8/2015).

Con tali linee guida, in particolare, la Sezione delle autonomie ha, tra l'altro, specificato che un piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'Ente e dell'esposizione debitoria, nonché la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Contestualmente, vengono ricordati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge. Sul punto viene precisato che *"[i]l compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione"*.

Nel complesso deve, quindi, essere effettuata una valutazione di congruenza alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (allegato 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011) così definito: *"la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto*

ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione”.

Viene inoltre rimarcata la particolare importanza che assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento.

Sulla base di tali osservazioni la Sezione delle autonomie ha evidenziato che la valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. *true and fair view* – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili.

Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso.

Quanto al principio di attendibilità, viene specificato come lo stesso implichi una *“informazione scevra da errori e distorsioni”*; a tal fine è precisato che *“le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse”*.

In ordine, poi, alle valutazioni da svolgere in sede istruttoria, così come in sede procedimentale da parte della Commissione ministeriale e delle Sezioni regionali di controllo, la Sezione delle autonomie richiama le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità di una *“visione dinamica”* della situazione contabile dell'ente.

In base a tali orientamenti, si precisa che le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in

considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive.

Si ricorda, peraltro, che, ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento, è opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisi nell'arco della durata del piano.

Con le citate linee guida si evidenzia che il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

Considerato in fatto e in diritto

1. Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*. La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso si evidenzia che, con deliberazione n. 23 del 31 luglio 2017, avente ad oggetto

"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del DLGS 267/2000", il Consiglio comunale di Cuceglio ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis e segg. del TUEL.

La deliberazione, pubblicata all'albo pretorio del Comune in data 13 ottobre 2017, è divenuta esecutiva in data 23 ottobre ed è stata trasmessa nel termine di cinque giorni, previsto dall'art. 243 bis, comma 2, del Tuel, a questa Sezione regionale con nota n. 3334 del 27 ottobre 2017.

Il lasso temporale intercorso tra l'approvazione della delibera consiliare e la sua pubblicazione è stato giustificato dall'Ente rappresentando le gravi carenze organizzative in cui versava (e tuttora versa), dovute essenzialmente alla penuria di personale, a partire dall'assenza di figure dirigenziali. Nello specifico momento, peraltro, l'Ente non disponeva nemmeno di un Segretario comunale titolare. Solo in data 1° dicembre 2017 la sede di segreteria è stata assegnata ad un Segretario reggente al quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune.

Al riguardo la Sezione, nel prendere atto di tali contingenze che hanno portato a pubblicare la citata delibera consiliare dopo un così rilevante lasso temporale, non può non rimarcare la necessità che l'Ente adotti ogni misura organizzativa volta ad assicurare la tempestiva pubblicazione delle delibere consiliari.

Ad ogni modo, nel caso specifico, la delibera, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del TUEL è divenuta esecutiva in data 23 ottobre 2017 non essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma quarto di detto articolo di legge.

Da quest'ultima data è quindi decorso il termine perentorio di novanta giorni, stabilito dall'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avvenuta nei termini con delibera consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018. Con tale delibera, in particolare, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di otto anni per il periodo 2018-2025 (di seguito: Piano), corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario.

La delibera è stata trasmessa alla Sezione nel termine di dieci giorni indicato dall'art. 243 quater, comma 1, del TUEL con *email* certificata del 29 gennaio 2018, acquisita al prot. n. 709 in data 30 gennaio 2018, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 155 del TUEL (di seguito: Commissione).

Con nota n. 0084647 del 10 settembre 2019 la Commissione ha formulato una richiesta istruttoria ai sensi del secondo comma dell'art. 243 quater del TUEL in ordine alla quale,

dopo un'iniziale istanza di proroga del termine di risposta formulata con nota n. 2879 del 4 ottobre 2019, l'Ente ha dato un primo riscontro con *email* del 22 novembre 2019, acquisita al protocollo del Ministero dell'Interno con n.0153538, e con nota del Responsabile del servizio finanziario-Segretario comunale reggente, prot. n. 3386 del 22 novembre 2019.

Con l'invio in data 15 gennaio e 2 marzo 2020 di ulteriore documentazione, il Comune di Cuceglia ha completato il riscontro istruttorio.

Con tale adempimento istruttorio, in particolare, la Commissione:

- rilevava l'erronea formulazione del Piano nella parte in cui l'Ente aveva preso come massa passiva di riferimento quella determinatasi nell'anno 2017, quantificata solo presuntivamente in euro 251.000, in luogo della massa passiva al 31 dicembre 2016; ovvero, come previsto dall'art. 243 bis, comma 6, del TUEL, il disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato che, nel caso del Comune di Cuceglia, sia alla data del ricorso alla procedura che alla data dell'approvazione del Piano, era il rendiconto dell'anno 2016.

Veniva rilevato, altresì, un errore di determinazione di tale massa passiva consistente nell'aver aggravato il calcolo del disavanzo avendo erroneamente considerato come componente autonoma anche l'anticipazione di tesoreria non restituita alla fine dell'anno (voce che già confluiva come residuo passivo nel risultato di amministrazione).

Nel rilevare che la durata del piano, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 bis, del TUEL è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio, l'Ente veniva invitato a *"riesaminare i termini del rapporto massa passiva (comprensiva del disavanzo del 2016) da ripianare/impegni Titolo primo rendiconto 2016"*;

- richiedeva l'aggiornamento di diversi dati del Piano con l'indicazione dei dati dell'anno 2018, prendendo come riferimento le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 5/2018/INPR in considerazione del fatto che il Piano approvato dall'Ente era stato redatto sulla base delle linee guida contenute nella deliberazione n. 16/2012/INPR della medesima Sezione della Corte dei conti.

Nel corso della fase istruttorio, inoltre, il Comune di Cuceglia:

- rilevava anche la sussistenza di diversi errori nel calcolo del risultato di amministrazione esposto nei quadri dimostrativi della composizione del disavanzo relativo agli anni 2017 e 2018 e, pertanto, con deliberazione consiliare n. 2 del 6 febbraio 2020, provvedeva

ad apportare le relative correzioni e a disporre la trasmissione al sistema BDAP al fine dell'allineamento dei dati contabili;

- con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020 provvedeva a correggere il Piano approvato con deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2018, prendendo come riferimento il disavanzo generatosi con il rendiconto dell'anno 2016 (pari al minor importo di euro 149.615,34) e correggendo gli errori di calcolo rilevati dalla Commissione, anche sulla base del parere dell'Organo di revisione reso in data 18 novembre 2019 con cui veniva delineata un'ipotesi di aggiornamento del Piano, fatta propria dall'Organo consiliare con detta deliberazione.

In data 26 maggio 2020 è pervenuta a questa Sezione la relazione finale approvata dalla Commissione in esito all'istruttoria svolta.

Con nota n. 8081, del 28 maggio 2020, il Magistrato istruttore ha formulato a sua volta un'ulteriore richiesta istruttoria volta ad ottenere alcuni elementi non forniti dall'Ente alla Commissione ed a chiarire delle discrasie rilevate nel prospetto riguardante la revisione della spesa. Al contempo, è stato richiesto all'Ente di fornire alcuni dati di preconsuntivo per l'anno 2019 al fine di disporre di un quadro aggiornato della situazione finanziaria dell'Ente con riferimento ai principali fattori di analisi, quali i dati dimostrativi degli equilibri, il risultato di amministrazione conseguito e l'entità dell'eventuale anticipazione di tesoreria fruita.

L'Ente, dopo la concessione di una breve proroga, forniva riscontro con nota n. 1739 del 12 giugno 2020, a firma del Segretario comunale reggente, a cui facevano seguito, in data 29 giugno 2020, due *email* certificate (prot. n. 1863 e 1864) con cui veniva inviata, per completezza, ulteriore documentazione già inviata alla Commissione il 15 gennaio ed il 2 marzo 2020.

Del contenuto di tali note si tiene conto nel prosieguo.

Si evidenzia, infine, che nelle more dell'*iter* istruttorio, l'Ente con deliberazioni consiliari n. 16, del 14 maggio 2018, e n. 15, del 15 maggio 2019, ha approvato, sebbene in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227 del TUEL, i rendiconti degli anni 2017 e 2018.

Ciò posto, tenuto conto della relazione della Commissione e dei menzionati riscontri istruttori, il Magistrato Istruttore chiedeva il deferimento dell'Ente ai fini della formulazione del giudizio conclusivo ai sensi dell'art. 243 quater del T.U.E.L. a seguito di discussione collegiale.

Con l'ordinanza n. 39 del 16 giugno 2020, il Presidente della Sezione, nell'evidenziare che la situazione epidemiologica ancora presente in Piemonte non ha consentito lo svolgimento

dell'adunanza pubblica, assicurava all'Ente il più ampio contraddittorio, seppur di tipo documentale.

Con nota prot. n. 1865 del 29 giugno 2020 l'Ente ha, inoltre, fornito chiarimenti in merito ad alcune discrasie di dati segnalate dal Magistrato istruttore con la richiesta di deferimento, senza produrre ulteriori memorie in ordine al contenuto di detta richiesta.

Ciò posto, dopo aver indicato le cause dello squilibrio e le correzioni apportate, si riepiloga di seguito l'esito dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Cuceglio, prendendo come riferimento il Piano approvato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020, ovvero il Piano con il quale sono stati sanati gli errori individuati dalla Commissione nell'originario Piano approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018.

2. Le cause dello squilibrio e le condizioni organizzative dell'Ente

Si premette che Cuceglio è un piccolo Comune con poco meno di mille abitanti (989 al 1° gennaio 2019 – dati ISTAT) di cui il 22% circa ha più di 65 anni.

Le realtà economiche presenti sul territorio sono prettamente legate all'attività agricola e agrituristica, mentre, dal punto di vista commerciale, l'Ente è classificato tra quelli a rischio desertificazione dal momento che è presente un unico negozio per la vendita di beni "alimentari e non alimentari" ed una sola attività artigianale è ancora produttiva.

Al riguardo, nella propria relazione, la Commissione evidenzia che "*[I]a scarsità di risorse ha determinato la costante diminuzione della popolazione a partire dal primo dopoguerra e attualmente la popolazione è concentrata nelle fasce di età più avanzate. I servizi di asilo nido e di scuola dell'infanzia sono assenti così come si trova fuori del territorio comunale la sede della scuola primaria di secondo grado, per essere in convenzione con alcuni comuni limitrofi, mentre è presente nel territorio una sede di scuola primaria di primo grado*".

In tale contesto si è sviluppata la crisi finanziaria del Comune di Cuceglio manifestatasi con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016.

In particolare, con la delibera consiliare n. 23 del 31 luglio 2017, il Consiglio comunale prendeva atto del risultato di amministrazione relativo al rendiconto della gestione 2016 che presentava un disavanzo di amministrazione pari ad euro 149.615,34, non ripianabile mediante i mezzi ordinari previsti dall'art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Nello specifico, le cause del risultato negativo della gestione 2016 venivano imputate sinteticamente ai seguenti fattori:

- *"fondo di cassa pari a zero derivante dalla costante anticipazione di cassa cui è soggetto questo Ente ormai da diversi anni, carenza evidentemente generata dalla lentezza di realizzazione degli incassi e quindi dalla gestione dei flussi finanziari che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha saputo tenere opportunamente sotto controllo";*
- *"il pesante disavanzo di amministrazione generato, come facilmente verificabile, dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 19/05/2017".*

Con quest'ultima deliberazione le principali cause del disavanzo sono state attribuite:

- *"all'omissione, da parte dell'allora Responsabile del servizio finanziario, della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze per l'anno 2014 dell'aggiornamento delle aliquote dell'Addizionale IRPEF dallo 0,5% allo 0,8% rendendo conseguentemente inefficaci gli aumenti per i successivi anni 2015, 2016 e 2017, che invece risultavano previsti in bilancio e mai eliminati come residui; tale condotta ha causato un danno all'Ente stimabile in circa 25/30 mila Euro per ciascuno degli anni di riferimento";*
- *"alla reimputazione fittizia dei residui derivanti dal mancato incasso delle somme di pertinenza, ai bilanci degli anni successivi, gonfiando in misura estrema e non più governabile la massa di residui attivi e la mancata puntuale verifica del mantenimento di ciascun residuo passivo, la qual cosa ha reso necessaria l'azione di cancellazione delle ragguardevoli somme di residui attivi per €. 356.444,02 e di residui passivi per €. 167.754,93".*

Per la suddetta omissione e per la gestione incauta e superficiale delle poste contabili l'Ente ha rappresentato che *"si è attivato ed è concluso il procedimento disciplinare nei confronti della ex Responsabile del Servizio Finanziario; è altresì concluso il relativo giudizio presso la Procura Regionale della Corte dei conti, nel quale è stato quantificato un danno causato dalla dipendente per € 13.413,00 già liquidato ed incassato"*. Il procedimento disciplinare si è invece concluso con la sospensione dal servizio della suddetta dipendente che, successivamente, a causa degli ormai ingestibili rapporti lavorativi e di fiducia, si è trasferita presso altro Ente.

Il Comune ha poi rappresentato una persistente condizione di sofferenza organizzativa dovuta anche all'iniziale assenza di un Segretario comunale in quanto il titolare della funzione, per la carente esperienza sulle tematiche economico-finanziarie, aveva chiesto di modificare la Convenzione di segreteria rinunciando alla sede di Cuceglio.

Dal 1° dicembre 2017 la sede di segreteria è stata assegnata ad un Segretario reggente al quale è stata altresì attribuita la responsabilità del Servizio amministrativo e finanziario,

comprendente le attività economico - finanziarie, la gestione del bilancio, i tributi, l'economato, la gestione anche "giuridica" del personale dipendente, gli affari generali-segreteria, i servizi demografici e statistici, la comunicazione istituzionale, le politiche sociali, educative, sportive e culturali.

Le funzioni ordinarie inerenti al bilancio ed il servizio finanziario in genere sono state necessariamente esternalizzate a società di servizi a causa dell'impossibilità a procedere, per le regole sul *turn over*, ad assunzione per la sostituzione dell'unica dipendente assegnata al settore finanziario.

L'Ente ha evidenziato, inoltre, che:

- *"è privo di figure dirigenziali ed attribuisce la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico e tecnico manutentivo, gestito in forma associata fra Comuni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Giorgio Canavese il quale presta la propria attività presso il Comune di Cuceglia per 5 ore settimanali";*
- *"la dipendente a tempo pieno e indeterminato alla quale era stata assegnata la Responsabilità del Servizio Amministrativo e Finanziario, trasferita per mobilità ad altro Ente, non è attualmente ancora stata sostituita";*
- *"l'unica altra dipendente amministrativa dell'Ente è collocata in categoria B3 ed è assegnata agli uffici demografici e segreteria";*
- *"per le ordinarie attività afferenti il servizio amministrativo - finanziario si utilizza società esterna di servizi".*

Queste sono, in sintesi, le condizioni economiche che caratterizzano il territorio del Comune di Cuceglia e le cause principali che hanno generato lo squilibrio finanziario che l'Ente deve superare con il proposto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per la cui esecuzione lo stesso Ente può contare su una struttura organizzativa che, allo stato, fa perno sul solo Segretario comunale reggente, non disponendo di figure professionali idonee per l'adozione delle misure necessarie per recuperare il disavanzo accertato e per ripristinare una sana e regolare gestione economico-finanziaria.

3. Le correzioni apportate al Piano e le conseguenti variazioni

Come accennato, in esito all'istruttoria condotta dalla Commissione, l'Ente ha provveduto a correggere il Piano rideterminando la massa passiva e ricalcolando il periodo di durata ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 bis, del TUEL.

In esito a tale attività, si è determinato un sensibile decremento del disavanzo da recuperare, ridottosi da euro 251.000,00 ad euro 149.615,34, mentre la durata del Piano è rimasta invariata in otto anni (2018-2025).

Al riguardo, dal punto 1 del Piano emerge che inizialmente, con la delibera consiliare n. 3 del 2018, erano stati erroneamente presi a riferimento i dati di pre-consuntivo dell'anno 2017, sulla base dei quali veniva stimato un disavanzo di amministrazione da recuperare di euro 251.000,00.

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017	-130.455,56
Accantonamento al FCDE	-92.330,65
Parte destinata agli investimenti	-13.024,33
Anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2017	-15.189,46
Totale passività	-251.000,00

Detto calcolo, peraltro, risultava erroneo in ragione del computo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2017. L'errore consisteva nel fatto che tale valore era già ricompreso tra i residui passivi che hanno concorso alla determinazione del risultato di amministrazione.

Come indicato dalla Commissione, il Piano doveva avere ad oggetto il disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato che, alla data del 19 gennaio 2018 (ovvero dell'approvazione del Piano) era quello relativo all'anno 2016.

Sulla base dei dati tratti da quest'ultimo rendiconto si determinava un disavanzo di amministrazione sensibilmente inferiore e pari complessivamente ad euro 149.615,34, così determinato:

Risultato di amministrazione al 31.12.2016	-131.613,81
Accantonamento al FCDE	-18.001,53
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale passività	-149.615,34

Il calcolo, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 bis, del TUEL del rapporto tra le passività da ripianare (euro 149.615,34) e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa (euro 571.049,50) consentiva all'Ente un ripiano sempre nel limite massimo di dieci anni, con la

conseguente invarianza della scelta operata dal Consiglio Comunale di pianificarne il rientro nel periodo di otto anni a partire dal 2018.

L'Ente, al contempo, ha fornito i necessari chiarimenti in ordine alle sorti del maggior disavanzo generatosi nell'anno 2017, pari complessivamente ad euro 231.682,45, con un ulteriore disavanzo rispetto a quello indicato nel Piano di euro 82.067,11, da recuperare ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Nello specifico, con il rendiconto dell'anno 2018 l'Ente, nel premettere di aver applicato al bilancio di tale anno una prima quota di disavanzo di euro 8.447,00, ha conseguito il seguente risultato di amministrazione:

Risultato di amministrazione al 31.12.2018 da rendiconto	915,56
Accantonamento al FCDE	-111.617,28
Parte destinata agli investimenti	-12.762,00
Totale passività	-123.463,72

Il raffronto dei risultati di amministrazione degli anni 2017 e 2018 attesta una differenza positiva di euro 108.218,73.

Disavanzo 2018	-123.463,72
Disavanzo 2017	-231.682,45
Differenza	108.218,73

Al riguardo si evidenzia che il miglioramento registrato nell'anno 2018 deriva da un avanzo di competenza di euro 193.393,20 così come emerge dal quadro generale riassuntivo estratto dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Con il risultato di amministrazione conseguito nell'anno 2018 l'Ente risulta aver recuperato, di fatto, l'ulteriore disavanzo creatosi nella gestione 2017 (di euro 82.067,11), la prima quota di disavanzo indicata nel Piano in corso di approvazione (di euro 8.447,00) ed un'ulteriore quota di disavanzo di euro 17.704,62, in anticipo rispetto alle quote di recupero pluriennale indicate nello stesso Piano.

A fronte della descritta situazione, su conforme parere reso dall'Organo di revisione in data 18 novembre 2019, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2020, ha corretto gli errori segnalati dalla Commissione ed ha conseguentemente rielaborato nel seguente modo le quote di disavanzo da recuperare annualmente:

Anno	Piano originario	Piano corretto
2018	8.446,49	8.447,00
2019	13.904,71	13.904,71
2020	26.964,13	21.210,61
2021	24.057,17	21.210,61
2022	23.330,65	21.210,61
2023	30.008,43	21.210,61
2024	54.488,34	21.210,61
2025	69.800,08	21.210,58
Totale	251.000,00	149.615,34

Con l'aggiornamento del Piano, peraltro, l'Ente ha in parte sanato la criticità che caratterizzava la versione originaria nella parte in cui faceva gravare sulle annualità future e non su quelle più recenti l'onere del recupero del disavanzo.

Sul punto si ricorda che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 16/2012/INPR, ha precisato che la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano vincola anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi cinque anni.

Principio poi ripreso con la deliberazione n. 5/2018/INPR con cui la Sezione delle autonomie ha confermato come sia auspicabile una coincidenza tra l'amministrazione che ha presentato il piano e quella destinata a darvi attuazione.

L'ultima versione del Piano, sebbene non preveda un maggior recupero nei primi anni, quanto meno non rinvia alle ultime annualità le maggiori quote come previsto originariamente, ma prevede, ad esclusione delle prime due quote relative agli anni 2018 e 2019 ormai conclusi, un recupero con quote costanti che graveranno inevitabilmente anche sulla prossima consiliatura che dovrà essere eletta nell'anno 2021.

4. Esame della prima sezione del piano, relativa ai fattori ed alle cause dello squilibrio

Nella presente Sezione si riepiloga l'esame della prima sezione del Piano riguardante i fattori e le cause dello squilibrio, tenendo conto della relazione della Commissione e dell'integrazione istruttoria svolta dalla Sezione.

4.1. Pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e segnalazioni dell'Organo di revisione

Nei confronti dell'Ente questa Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2018 riguardante l'esame del rendiconto dell'anno 2015 e del bilancio preventivo 2016-2018.

Con tale deliberazione, nel prendere atto del ricorso dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, veniva accertato:

- un reiterato disavanzo di competenza, indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate.

Sul punto veniva raccomandata la necessità di monitorare con attenzione tale situazione, operando una revisione complessiva della gestione della spesa ai fini di un suo possibile contenimento volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza;

- una gestione di cassa deficitaria con fondo cassa pari a zero ed un reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'importo complessivo, nell'anno 2015, di euro 326.486,38 per 298 giorni. Anticipazione non restituita entro la fine dell'anno per l'importo di euro 20.372,44.

Situazione reiteratasi anche nell'anno 2016, nel corso del quale (sulla base dei dati SIOPE) vi è stato un ricorso all'anticipazione di tesoreria per euro 523.933,25, non restituita a fine esercizio per euro 18.200,54.

Tale situazione è stata ricondotta, da un lato, al disequilibrio di gestione che ha portato l'Ente ad assumere impegni in misura superiore alle entrate disponibili, dall'altro, alle difficoltà di riscossione, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate tributarie (pari a circa il 60% in conto competenza e al 29,58% in conto residui).

In ordine, invece, alle problematiche segnalate dall'Organo di revisione, la relazione della Commissione evidenzia che nel parere sulla proposta di rendiconto della gestione 2016, approvato dal Consiglio comunale di Cuceglio con deliberazione n. 21 del 26 maggio 2017, sono presenti osservazioni in merito alla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per gli anni 2015 e 2016 e in ordine alla mancata determinazione della cassa vincolata al

31 dicembre 2015 e alle eventuali variazioni intervenute nel 2016. Sono, inoltre, formulate riserve:

- sul risultato della gestione di competenza che, secondo l'Organo di revisione, doveva essere pari all'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31 dicembre 2016;
- sul calcolo dell'accantonamento al FCDE in quanto si basa su dati non corretti relativi ai residui riportati fino all'anno 2015.

Dal parere in questione, risulta, altresì, la mancata indicazione dell'accantonamento per Fondo perdite società partecipate (sebbene lo stesso Organo di revisione riporti che le società partecipate non presentano squilibri economici nei bilanci dell'ultimo esercizio) e per Fondo indennità di fine mandato.

Nel parere dell'Organo di revisione sulla proposta di rendiconto della gestione 2018, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 15 maggio 2019, sono presenti rilievi in merito al notevole rallentamento dei pagamenti dei residui passivi che ha prodotto un saldo attivo di cassa di importo cospicuo e il conseguente invito all'ente a ridurre il livello dei residui passivi.

Al riguardo, la Sezione osserva come le diverse criticità accertate con la deliberazione n. 5/2018/SRCPIE/PRSE o segnalate dall'Organo di revisione dovranno trovare soluzione con l'attuazione del Piano nel corso del quale si dovranno ripristinare le condizioni di una sana ed equilibrata gestione di bilancio.

Sul punto si rileva che, nel parere favorevole dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, espresso in data 19 gennaio 2018, si attesta l'attendibilità delle misure individuate nel Piano al fine di superare le condizioni di squilibrio rilevate e che il piano è costruito in modo tale che, a regime, sia raggiunto l'equilibrio di bilancio corrente e che le entrate di competenza siano di entità tale da finanziare le spese di competenza e l'esposizione debitoria pregressa accumulata, assicurando un minimo margine di sicurezza per fronteggiare eventuali criticità impreviste, individuando misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo.

4.2. Patto di stabilità e saldo di finanza pubblica

Come accertato dalla Commissione di sede istruttoria, l'Ente ha fornito dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015 e del saldo di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018.

4.3. Andamenti di cassa

La gestione della cassa costituisce una delle principali criticità per il Comune di Cuceglio.

Al riguardo, per gli anni 2014-2018 l'Ente ha fornito i seguenti dati:

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte	0	326.486,38	523.933,25	392.258,04	24.501,42
Entità anticipazioni complessivamente restituite	0	306.113,94*	505.732,71*	377.068,58*	24.501,42
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	0	20.372,44	38.817,98	15.189,46	0
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art.222 TUEL	167.803,47	169.578,33	283.259,95	332.147,57	254.931,21
Entità delle somme maturate per interessi passivi	321,57	346,71	648,15	699	0
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo	0	0	0	0	0
Esposizione massima di tesoreria	88.665,97	0	----	100.783,42	--
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	150	298	----	333	--

* Dato tratto da finanza locale

Con riferimento all'esercizio 2014, l'Ente ha precisato che, ancorché abbia fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, non ha provveduto alla relativa contabilizzazione in bilancio. Difatti, gli accertamenti/impegni contabili relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione risultano essere pari a zero.

Con riferimento invece all'esercizio 2016, lo stesso Ente ha rilevato discordanze contabili tra gli accertamenti per anticipazioni complessivamente corrisposte per euro 523.933,25 a fronte di impegni per anticipazione per euro 544.550,69. La motivazione di tale discordanza è stata giustificata precisando che nell'anno 2016 non è stato effettuato il pagamento in conto residui per la chiusura dell'anticipazione del 2015 ma lo stesso è stato effettuato in competenza dell'anno 2016. Il residuo iniziale 2016, relativo all'anticipazione di tesoreria 2015 da restituire nel 2016, è stato successivamente cancellato in sede di rendiconto.

È stato, inoltre, rappresentato che non risultano entrate aventi specifica destinazione, né sono stati effettuati utilizzi ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

Da ultimo, con nota n. 1739 del 12 giugno 2020, l'Ente ha comunicato, per l'anno 2019, di aver "utilizzato l'anticipazione di tesoreria con un massimo scoperto di € 20.352,95 ed è risultata esposta ad anticipazione di tesoreria per un n. complessivo di 17 giornate".

In merito a tale contesto si rileva un deciso miglioramento nella gestione della cassa nell'anno 2018 e 2019, nel corso del quale è sensibilmente diminuito il ricorso all'anticipazione di tesoreria, integralmente restituita entro la fine dell'esercizio.

Dall'esame dei prospetti dei risultati di amministrazione riapprovati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2020 emerge, tuttavia, che i residui passivi al 31 dicembre 2018 ammontano ad euro 461.840,08 a fronte del minor importo di euro 397.150,92 relativo all'anno 2017. L'incremento dei residui passivi sembra attestare un rallentamento dei pagamenti.

Sul punto la Sezione osserva che tale rallentamento non può certo costituire la misura per ricreare le condizioni di una sana gestione della cassa che, invece, deve essere ripristinata regolarizzando la capacità di riscossione delle proprie entrate. Tale aspetto è da considerarsi tra i principali obiettivi da perseguire nel percorso di risanamento e, come tale, dovrà essere oggetto di un attento e costante monitoraggio, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali nei limiti di legge.

Da questo punto di vista, ad ogni modo, sulla base dei dati di pre-consuntivo dell'anno 2019, la situazione sembra in progressivo miglioramento essendo stati indicati nel prospetto del risultato di amministrazione prodotto il 12 giugno 2020 residui passivi per l'importo complessivo di euro 366.840,95. Tale dato potrà essere verificato in sede di esame dei dati di rendiconto.

4.4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Come ricordato dalla Commissione nella propria relazione, oltre a stabilire la struttura e il sistema di rilevazione contabile del bilancio comunale, il D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede alcune regole circa gli equilibri di bilancio, ovvero il rapporto tra le voci di entrata e quelle di spesa. In particolare, il TUEL prevede l'obbligo di equilibrio di parte corrente e di parte capitale. Per quanto attiene all'equilibrio di parte corrente è prescritto che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio

ai fini del rispetto del principio dell'integrità. In questo modo il legislatore ha voluto garantire che non si finanziassero spese a lungo termine (cd. investimenti) con entrate correnti, ovvero di carattere annuale. Queste ultime sono invece a disposizione per il finanziamento della parte corrente del bilancio, ovvero delle spese di funzionamento e di erogazione dei servizi.

Ciò posto, si riepiloga di seguito la dinamica degli equilibri conseguiti dal Comune di Cuceglio nel periodo 2014-2018.

4.4.1. Equilibri di parte corrente

In ordine agli equilibri di parte corrente, l'Ente nel Piano ha fornito i seguenti dati:

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
FPV parte corrente (A)	0	22.002,48	20.577,34	0	0
Entrate titolo I	630.370,49	726.958,86	548.284,12	617.577,94	775.600,16
Entrate titolo II	12.707,77	11.819,72	10.559,15	12.914,47	3.226,77
Entrate titolo III	36.745,61	58.375,59	52.991,65	43.883,16	58.040,15
Totale titoli I,II,III (B)	679.823,87	797.154,17	611.834,92	670.375,57	836.867,08
Spese titolo I (C)	560.289,55	702.346,91	571.049,50	576.649,45	546.055,68
Impegni confluiti nel FPV (D)	0	20.577,34	0	0	14.619,00
Rimborso prestiti (E) parte del Titolo III*	90.828,53	94.807,29	93.516,09	83.118,95	87.114,40
Differenza di parte corrente (F=A+B-C-D-E)	28.705,79	1.425,15	-32.153,33	10.607,17	180.631,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (G)**	0	0	0	0	0
Entrate diverse destinate a spese correnti (H) di cui:	0	0	0	0	0
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	0	0	0	7.583,00	0
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	0	0	0	0	0
Entrate correnti destinate a spese di investimento (I) di cui	0	0	0	0	0
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	0	0	0	0	0
<i>Altre entrate (specificare)</i>	0	0	0	0	0
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0	0	0	0	0
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (M=F+G+H-I+L)	28.705,79	1.425,13	-32.153,33	18.190,17	180.631,00

Da tale prospetto emerge come l'Ente, ad eccezione dell'anno 2016, per il periodo considerato, ha sempre conseguito un saldo positivo di parte corrente.

Da ultimo, con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020, l'Ente ha fornito i dati di pre-consuntivo dell'anno 2019 dai quali emerge che in tale esercizio è stato conseguito un equilibrio di parte corrente di euro 70.696,43.

4.4.2. Equilibri di parte capitale

In ordine agli equilibri di parte capitale, l'Ente nel Piano ha fornito i seguenti dati:

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
FPV parte capitale (N)		0	0	0	0
Entrate titolo IV	42.569,88	68.151,46	27.615,27	17.107,63	20.231,19
Entrate titolo V *	0	0	0	0	0
Totale titoli IV, V (O)	42.569,88	68.151,46	27.615,27	17.107,63	20.231,19
Spese titolo II (P)	29.273,98	81.151,46	12.474,01	4.083,20	7.468,99
Impegni confluiti nel FPV (Q)		0	0	0	0
Differenza di parte capitale (R=N+O-P-Q)	13.295,90	- 13.000,00	15.141,26	13.024,43	12.762,20
Entrate correnti destinate a spese di investimento (I)	0	0	0	0	0
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto Capitale (S)	0	0	0	0	0
[eventuale] (Q)					
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (T=R+S-H+I-L)	13.295,90	- 13.000,00	15.141,26	5.441,43	12.762,20

Anche per l'equilibrio di parte capitale, l'Ente, nel periodo considerato, ha conseguito un saldo positivo, ad eccezione dell'anno 2015.

4.4.3. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

In merito alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, la Commissione ha evidenziato che le entrate aventi carattere eccezionale sono nettamente superiori alle spese della stessa natura, deducendone che l'applicazione delle prime, quali contributi per permesso di costruire, recupero evasione tributaria e consultazioni elettorali, ha influenzato l'equilibrio nelle annualità antecedenti l'approvazione del piano.

Al riguardo l'Ente ha fornito per le entrate i seguenti dati:

Entrate	Accertamenti di competenza				
	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Contributo rilascio permesso di costruire	0	0	0	7.583,00	5.200,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0	0	0	0	0
Recupero evasione tributaria	0	10.000,00	38.000,00	32.522,06	89.412,19
Entrate per eventi calamitosi	0	0	0	0	0
Canoni concessori pluriennali	0	0	0	0	0
Sanzioni al codice della strada	0	0	0	0	0
Consultazioni elettorali	0	0	9.400,00	163,39	4.866,55
totale	0	10.000,00	47.400,00	40.268,45	99.478,74

Per le spese, invece, i dati forniti dall'Ente sono:

Spese	Impegni di competenza				
	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Consultazioni elettorali o referendarie locali	3.810,28	0	9.400,00	163,39	4866,55
Oneri straordinari della gestione corrente	0	0	0	0	0
Spese per eventi calamitosi	0	0	0	0	0
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0	0	0	0,00	0
Spese per liti e arbitraggi	0	0	0	11.499,85	307,54
Servizio accertamento tributi	0	0	0	14.944,06	20.663,00
Manutenzione ordinaria patrimonio finanziata con permessi di costruire	0	0	0	7.583,00	5.200,00
Totale	3.810,28	0	9.400,00	34.190,30	31.037,09

In merito a tali dati l'Ente ha precisato che "nella individuazione delle entrate non ripetitive è stato preso a riferimento l'accertato annuale senza scendere in un ulteriore dettaglio di una media di introiti costanti aventi la stessa natura che di fatto consentono di considerare questa entrata come continuativa rispetto alla media di un triennio o di un quinquennio e non continuative solo la quota eccedente tale dato di riferimento".

Ciò posto, si rileva che l'esercizio in cui si registra una differenza particolarmente marcata è l'anno 2018, nel quale la differenza tra le entrate e le spese non ripetitive ammonta ad euro 68.441,65.

Sul punto, ad ogni modo, occorre evidenziare che nel medesimo esercizio, l'Ente ha registrato un avanzo di competenza di euro 193.393,20 per cui è ragionevole credere che

detto importo non abbia contribuito a finanziare spesa corrente non ripetitiva ma che abbia contribuito al recupero del disavanzo accumulato dall'ente nei termini indicati al punto 3. Ad ogni modo la Sezione, nel prendere atto dei dati comunicati dall'Ente, evidenzia che, per il ripristino strutturale degli equilibri di bilancio, deve essere data evidenza di come la spesa corrente ripetitiva trovi copertura esclusivamente nelle entrate correnti ripetitive. Resta, infatti, fermo che l'Ente, ai fini del risanamento, dovrà assicurare condizioni di equilibrio che escludano un'ordinaria necessità di ricorrere ad entrate straordinarie per coprire spese correnti di natura ricorrente. Quest'ultima ipotesi, infatti, pregiudicherebbe il raggiungimento di una condizione di equilibrio dal momento che si deve escludere che la gestione corrente possa fare affidamento su entrate non ripetitive onde evitare che gli andamenti ordinari della spesa possano non trovare adeguata copertura in entrate che, per la loro natura straordinaria, non hanno la necessaria caratteristica di ripetitività, indispensabile per poter costituire un idoneo strumento di copertura ordinaria di spese ricorrenti a garanzia di un equilibrio durevole nel tempo.

4.5. Risultato di amministrazione

La relazione della Commissione, sulla base dei prospetti dimostrativi riguardanti gli anni 2015 - 2018, anche a seguito della rettifica relativa agli anni 2017 e 2018 effettuata con la deliberazione consiliare n. n.2 del 2020, evidenzia che il risultato di amministrazione al 31 dicembre degli esercizi 2015-2018 presenta i seguenti valori:

- annualità 2014: avanzo di amministrazione di euro 19.619,95;
- annualità 2015: avanzo di amministrazione di euro 15.637,17;
- annualità 2016: disavanzo di amministrazione di euro 149.615,34;
- annualità 2017: disavanzo di amministrazione di euro 231.682,45;
- annualità 2018: disavanzo di amministrazione di euro 123.463,72.

Come già esposto nei punti 2. e 3., l'esercizio 2016 si è concluso con un disavanzo di 149.615,34 che l'Ente ha valutato non poter essere ripianato mediante mezzi ordinari di bilancio, deliberando il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL.

L'esercizio 2017, a sua volta, si è concluso con un disavanzo aggiuntivo di euro 82.067,11 rispetto a quello del 2016 che si pone al di fuori del PRFP. Tale disavanzo, ad ogni modo, è stato di fatto recuperato interamente nell'anno 2018.

In ultimo, dall'esame dei prospetti relativi al risultato di amministrazione si rivela un progressivo accantonamento di risorse per il fondo crediti di dubbia esigibilità che nell'anno 2018 viene quantificato in euro 111.617,28.

In ordine alla congruità di tale fondo l'Organo di revisione, con la relazione per il rendiconto 2018 (vgs. pag. 7) ha evidenziato come la consistenza di tale fondo sia stata adeguata rispetto e quella esistente al 31 dicembre 2017 ritenuta non congrua.

Da ultimo, secondo i dati di pre-consuntivo forniti con la nota istruttoria del 12 giugno 2020, anche l'anno 2019 si è concluso con un tangibile miglioramento essendosi ridotto il disavanzo ad euro 71.957,77, con un incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato per l'importo complessivo di euro 122.020,64.

Al riguardo la Sezione prende atto del progressivo miglioramento delle condizioni finanziarie dell'Ente che, dopo l'anno 2017, in cui le carenze gestionali sembrano essersi manifestate in tutta la loro portata, già dal 2018 e considerati anche i dati positivi dell'anno 2019 (pre-consuntivo), sembra aver portato a frutto le prime misure organizzative adottate, a partire dalla nomina, in data 1° dicembre 2017, del Segretario comunale reggente, a cui è stata attribuita, tra l'altro, la responsabilità del Servizio amministrativo e finanziario, comprendente le attività economico - finanziarie, nonché la gestione del bilancio, i tributi, l'economato.

Ai fini dell'attuazione del percorso di risanamento è tuttavia necessario ricordare che, nella formazione del risultato di amministrazione, si dovrà costantemente porre attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili che impongono la costituzione di fondi da accantonare o vincolare, sulla cui entità l'Organo di revisione è chiamato a svolgere un'attenta valutazione di congruità.

4.6. Risultato di gestione

L'Ente, nel periodo 2014-2018, ha conseguito risultati positivi di gestione ad eccezione degli anni 2016 e 2017.

La seguente tabella riepiloga il quadro riassuntivo della gestione di competenza fornito dall'Ente.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Accertamenti	778.965,90	1.268.495,73	1.269.182,19	1.155.622,16	959.320,47
FPV di parte corrente		22.002,48	20.577,34	0	0
Impegni	736.964,21	1.281.495,73	1.327.389,04	1.131.990,56	742.861,27
Impegni confluiti nel FPV		20.577,34	0	0	14.619,00
Risultato gestione di competenza	42.001,69	-11.574,86	-37.629,51	23.631,60	201.840,20

Applicazione dell'eventuale Avanzo di amministrazione non vincolato (dell'esercizio precedente)	0	0	0	0	0
utilizzo dell'avanzo:					
Titolo I –spese correnti	0	0	0	0	0
Titolo II – spese in conto capitale	0	0	0	0	0
Titolo III – rimborso di prestiti (quota capitale)	0	0	0	0	0
Risultato della gestione di competenza al netto dell'utilizzo dell'avanzo	42.001,69	-11.574,86	-37.629,51	23.631,60	201.840,20

Da tale tabella emerge il netto miglioramento già segnalato per l'anno 2018, anno con il quale l'Ente ha recuperato una consistente quota di disavanzo nei termini indicati al punto 3.

4.7. Analisi della capacità di riscossione

In ordine alla capacità di riscossione, la Commissione rappresenta come l'Ente presenta difficoltà nella riscossione delle entrate.

Sulla base dell'analisi dei dati degli anni 2014-2018 viene evidenziato che la capacità di riscossione delle entrate correnti raggiunge le seguenti percentuali:

- annualità 2014: 77,33% - al netto dei trasferimenti correnti: 76,89%;
- annualità 2015: 66,47% - al netto dei trasferimenti correnti: 65,96%;
- annualità 2016: 80,62% - al netto dei trasferimenti correnti: 81,08%;
- annualità 2017: 80,78% - al netto dei trasferimenti correnti: 81,00%;
- annualità 2018: 74,96% - al netto dei trasferimenti correnti: 74,86%;

I richiamati indicatori sono il risultato del calcolo percentuale di quanto incassato su quanto accertato con riferimento alle competenze dell'anno corrente.

Con riferimento alla capacità di riscossione in conto residui, sulla base dei dati estratti dalla BDAP, emerge che l'Ente, nel triennio 2016-2018 ha riscosso rispettivamente il 20,59%, il 16% ed il 55,08% dei residui iniziali.

Per il titolo I delle entrate tali percentuali ammontano rispettivamente al 20,82%, 12,36% e 53,66%, mentre per il titolo III ammontano al 52,01%, 42,74% e 54,28%.

In ordine agli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, la Commissione rimarca come nel triennio 2014 – 2016 siano stati sostanzialmente nulli, per raggiungere il 100% nel 2017 e riscendere al 19,46% nel 2018.

Al riguardo il Comune ha dichiarato che, nel 2016, a fronte di accertamenti contabili TARI per euro 20.000,00, non risulta emesso alcun avviso, mentre, per gli anni 2014, 2015 e 2017, le somme accertate in bilancio scaturiscono da avvisi di accertamento regolarmente notificati in corso di esercizio.

L'Ente attribuisce il miglioramento della capacità di riscossione, a partire dal 2017, al rafforzamento dell'attività di accertamento tributario per il quale è in prosecuzione l'esternalizzazione del supporto all'accertamento e alla riscossione coattiva.

Al riguardo la Sezione non può che evidenziare che la regolare riscossione delle entrate costituisce un'irrinunciabile condizione per assicurare una sana gestione finanziaria anche in considerazione degli effetti sulla gestione della cassa e sulla possibilità per l'Ente di effettuare i pagamenti nei termini di legge senza dover ricorrere ad anticipazioni di cassa, con i conseguenti oneri da sostenere. Per tale specifico aspetto, pertanto, l'Ente deve perseverare nell'adozione di ogni misura necessaria ad assicurare adeguati livelli della propria capacità di riscossione, monitorandone con costanza gli andamenti e l'efficacia delle misure adottate, ivi incluse le previste forme di riscossione coattiva da attivare con sollecitudine al verificarsi dei relativi presupposti di legge.

4.8. Analisi dei residui

La Commissione, con la propria relazione, ha evidenziato che dall'esame dei dati forniti dall'Ente per il quinquennio 2014 - 2018 si evince uno scarso grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi.

La capacità di riscossione dei residui ottenuta come percentuale di incasso dei residui iniziali del totale delle entrate è del 46,05% per il 2014, del 23,19% per il 2015, del 20,59% per il 2016, del 16,00% per il 2017 e del 55,08% per il 2018.

Per quanto attiene la spesa, la capacità di smaltimento, intesa come percentuale di pagamento dei residui iniziali del totale delle spese, è del 56,25% nel 2014, del 35,09% nel 2015, del 46,26% nel 2016, del 47,45% nel 2017 e del 35,34% nel 2018.

Nel 2018, in particolare, a fronte di un totale di residui iniziali delle entrate di euro 206.753,01, l'Ente ha riscosso euro 113.884,49; a fronte di residui iniziali delle spese di euro 397.150,92, sono stati effettuati pagamenti per euro 140.335,76.

La Commissione, inoltre, evidenzia che, in ordine alla conservazione di residui attivi dei Titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio, o crediti di dubbia esigibilità che potrebbero aver assorbito la parte di avanzo di amministrazione utilizzata, l'Ente ha dichiarato che, a seguito del riaccertamento ordinario 2015, propedeutico al rendiconto

2015, non risultavano residui del Titolo III antecedenti il quinquennio precedente e che ha conservato residui attivi del Titolo I risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio come di seguito specificato:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti:
 - . residuo 2010 per euro 2.021,42;
 - . residuo 2011 per euro 500,00.

Residui che dal prospetto aggiornato al 31 dicembre 2018 non risultano più sussistere.

Sul fronte dei residui passivi, invece, sempre tenendo conto del prospetto aggiornato al 31 dicembre 2018, a partire dall'anno 2015, si nota un progressivo incremento per il titolo I per il quale tale voce, dal 2015 al 2018, ammonta rispettivamente ad euro 66.886,41, euro 69.011,29, euro 106.143,78 ed euro 203.339,82.

Per le passività potenziali la Commissione ha rappresentato che, in ordine allo stato del contenzioso in essere e alla valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare sugli esercizi futuri, il Comune di Cuceglio ha dichiarato che nel corso del 2017 ha dovuto sostenere spese legali per importi più elevati della media degli anni precedenti in conseguenza di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente e per il connesso giudizio innanzi alla Procura regionale della Corte dei conti e che, sino al momento dell'aggiornamento del piano, non vi sono stati ulteriori contenziosi, anche potenziali.

Per far fronte a piccoli risarcimenti o servizi di assistenza legale di ridotta misura, in relazione alle dimensioni demografiche dell'ente, lo stesso ha dichiarato che sono state stanziare le relative somme nel bilancio di previsione. L'ente ha, infine, dichiarato che non sono state identificate sopravvenienze o insussistenze passive probabili.

Al riguardo la Sezione, nel prendere atto dell'assenza di significative quote di residui relativi ad esercizi risalenti nel tempo, osserva tuttavia che, dai dati forniti dell'Ente, sembrerebbe emergere un progressivo incremento dei residui del titolo I della spesa. Sul punto si osserva che, sempre ai fini di ripristinare le condizioni di una sana gestione finanziaria, l'Ente deve assicurare un fisiologico smaltimento dei residui passivi attraverso un regolare flusso di cassa che deve pervenire dalla gestione delle riscossioni e non certo dal ricorrente utilizzo di anticipazioni di tesoreria. Per altro verso, non si può certo ritenere di poter ridurre il ricorso alle anticipazioni di tesoreria rallentando i pagamenti. Nel proprio percorso di risanamento, pertanto, l'Ente deve assumere le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui che non comporti ritardi

nei pagamenti e che, al contempo, eviti l'eccessivo accumulo di residui attivi che, con il passare del tempo, possono determinare sempre maggiori difficoltà nella loro riscossione.

4.9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

La Commissione evidenzia che il comune di Cuceglio, nell'approvare il Piano, (delibera consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018), sulla base delle dichiarazioni dei responsabili dei servizi interessati, ha escluso dalla massa da ripianare la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati nel triennio 2015 - 2017.

Nell'aggiornamento del Piano (delibera consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020) eseguito a seguito dei citati rilievi istruttori, l'Ente ha comunicato che nel corso del 2018 l'Organo di revisione ha dato parere favorevole al riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, verificando la sussistenza della copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 - 2020, per un totale di euro 4.518,80. Il riconoscimento è avvenuto con le deliberazioni di c.c. nn. 21 e 22 del 25 luglio 2018 e nn. 29 e 30 del 20 dicembre 2018.

L'Ente ha, inoltre, dichiarato che non risultano riscontrate spese, aventi la natura di debiti fuori bilancio, imputate agli stanziamenti correnti senza che fosse operato il riconoscimento da parte l'Organo consiliare, ai sensi dell'art.194, D.Lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo la Sezione prende atto della circostanza che, dopo le opportune verifiche, non sono emerse particolari criticità in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio o di passività potenziali che possano gravare sulla già difficile situazione finanziaria dell'Ente. Tale circostanza, certamente favorevole ai fini del risanamento, non affievolisce, ad ogni modo, l'obbligo di monitorare con attenzione la gestione dell'Ente e di operare ogni prudente accantonamento di risorse al verificarsi delle condizioni che, sulla base dei principi contabili, impongono specifici obblighi di costituzione, nel risultato di amministrazione, di fondi adeguati a sopportare gli effetti di passività potenziali che si dovessero manifestare nel periodo di esecuzione del Piano. D'altronde, si tratta di dare attuazione ad obblighi che trovano applicazione nel corso di gestioni in equilibrio e che, a maggior ragione, devono essere rispettati nel corso di un percorso di risanamento considerate le già precarie condizioni finanziarie a cui l'esecuzione del Piano mira a dare una soluzione strutturale e non solo contingente.

4.10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

L'Ente, sempre con riferimento al periodo 2015-2018, ha fornito i dati riguardanti la gestione dei servizi per conto terzi, sia in termini di accertamenti/impegni, sia in termini di

riscossioni/pagamenti e ha dichiarato che non sussiste la fattispecie riguardante la presenza, fra gli accertamenti e i residui attivi dei servizi per conto terzi, di somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per i quali il corrispondente impegno sia già stato pagato.

4.11. Indebitamento

L'Ente ha fornito i dati riguardanti il livello di indebitamento.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Residuo del debito al 1.1	765.378,16	670.570,90	577.054,81	577.054,81	493.935,86
Nuovi prestiti*	-	-	-	-	-
Estinzione mutuo	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati	94.807,26	93.516,09	83.118,95	83.118,95	87.114,40
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)	-	-	-	-	-
Residuo debito al 31.12	670.570,90	577.054,81	493.935,86	493.935,86	406.821,46

Da tale prospetto emerge una progressiva diminuzione del debito in ordine al quale l'Ente ha fornito anche dimostrazione del rispetto del limite previsto dall'art. 204 del d.lgs. n. 267 del 2000.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Entrate correnti (rendiconto penultimo anno precedente)	671.213,85	678.313,23	679.823,87	797.154,17	611.834,92
Interessi passivi	40.576,94	35.299,16	26.469,14	25.852,05	21.856,00
Incidenza percentuale	6,05%	5,20%	3,89%	3,24%	3,57%

4.12. Tributi locali e servizi a domanda individuale

Con deliberazione n. 5/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha specificato che, al fine di valutare le misure che l'Ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, occorre avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

Al riguardo la Commissione ha rappresentato che *"in merito agli andamenti pregressi, in termini di accertamento e di riscossione, delle entrate tributarie, dei proventi dal servizio di smaltimento rifiuti e da servizi a domanda individuale, ha fornito informazioni da cui emerge che il tasso di riscossione, nel quinquennio 2014 - 2018, può essere migliorato"*.

Il servizio acquedotto non è gestito dall'Ente ma dall'ATO n.3 Torino e Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A.

Le informazioni, in particolare, riguardano l'IMU, la TASI, l'addizionale IRPEF, la TARI.

IMU - Andamento entrate					
	2014	2015	2016	2017	2018
Importo accertato	127.374,15	180.388,83	142.190,97	150.533,08	150.768,95
Importo riscosso in competenza	110.766,22	118.138,00	141.550,26	103.633,01	138.636,45
Importo riscosso in c/ residui	27.802,01	2.171,28	2.547,19	-	46.900,07

ICI/IMU - entrate derivanti da attività accertativa					
	2014	2015	2016	2017	2018
Importo accertato		10.000,00	38.000,00	14.769,46	58.621,24
Importo riscosso in competenza	-	806	-	14.769,46	11.539,24
Importo riscosso in c/ residui	-	-	-	-	-

TASI - andamento entrate					
	2014	2015	2016	2017	2018
Importo accertato	138.960,15	142.250,99	56.542,42	60.000,00	57.500,00
Importo riscosso in competenza	125.920,62	134.092,35	56.542,42	41.176,82	50.496,94
Importo riscosso in c/ residui	-	5.788,54	-	484	16.511,98

TASI - entrate derivanti da attività accertativa					
	2014	2015	2016	2017	2018
Importo accertato	-	-	9.000,00	17.752,60	23.865,00
Importo riscosso in competenza	-	-	-	17.752,60	5.826,00
Importo riscosso in c/ residui	-	-	-	-	-

Per la tassa rifiuti l'Ente ha fornito i seguenti dati:

	Accertamenti	Riscosso in c/ comp.	Impegni	Pagato in c/ comp.
2014	106.000,00	86.692,33	106.000,00	99.331,08
2015	126.639,69	72.250,03	104.300,00	78.775,92
2016	126.639,69	72.250,03	126.000,00	78.775,92
2017	135.142,00	87.193,33	104.000,00	81.677,18
2018	201.007,51	112.004,39	107.000,00	81.464,11

In dati relativi all'addizionale IRPEF, invece, sono:

ADD.LE COM.LE IRPEF	Accertamenti	Riscossioni Competenza
2014	117.964,79	23.037,25
2015	153.000,00	33.315,78
2016	30.000,00	14.577,20
2017	54.901,96	52.297,76
2018	85.000,00	76.093,39

In ordine ai servizi a domanda individuale, l'Ente ha rappresentato di gestire unicamente le mense scolastiche per cui ha fornito, sempre per il periodo 2014-2018 i relativi dati riepilogati nella seguente tabella.

	Proventi	Riscosso in c/ comp.	Costi	Pagato in c/ comp.	% di copertura prevista	% di copertura realizzata
2014	11.365,50	11.260,50	21.153,27	14.518,40	61	53,73
2015	33.000,00	24.865,00	23.000,00	11.271,63	100	150
2016	21.916,25	8.366,25	21.444,21	13.561,56	100	102
2017	20.920,00	15.152,00	23.000,00	15.684,48	90,95	96,6
2018	27.208,50	15.125,50	29.000,00	13.158,75	93,82	114,95

Da tale tabella emerge un'adeguata copertura dei costi del servizio tramite i relativi proventi.

Con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020 l'Ente ha poi fornito i dati relativi alla TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, con riguardo alla TOSAP, è stato specificato che gli incassi relativi a tale tributo *"si riferiscono unicamente ai versamenti fissi dovuti dalle società dei sottoservizi. Non vi sono occupazioni permanenti di suolo pubblico (mercati, dehor, ecc..). Trascurabili gli incassi riferiti a occupazioni temporanee (ponteggi, ecc...)"*.

In ordine, invece, all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni l'Ente, in sintesi, ha comunicato di aver affidato la relativa concessione fino al 31 dicembre 2018 alla Duomo S.p.A. per un canone annuale di euro 504,00; società che, tuttavia, è stata cancellata dall'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi ed entrate dei Comuni, con delibera del Ministero Economia e Finanze n. 6 del 14 settembre 2017, con conseguente risoluzione di diritto della concessione con decorrenza 1° gennaio 2018.

Per garantire la continuità del servizio di esazione delle imposte e della materiale affissione, con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 5 del 1° febbraio 2018 è stato affidato alla società IRTEL S.r.l. il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, fino al 31 dicembre 2018, a fronte di un canone annuo da versarsi al Comune di € 1.318,00 (maggiore rispetto al precedente di € 504,00).

Con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 90 del 13 dicembre 2018, il medesimo servizio è stato nuovamente affidato alla IRTEL S.r.l. per gli anni 2019-2023, a fronte di un canone annuo da versarsi al Comune di € 1.318,00; importo che, in conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia di tariffe dell'imposta

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato rideterminato, previa deliberazione della Giunta comunale, in € 1.142,00.

Per i precedenti canoni dovuti dalla Duomo S.p.A., il Comune si è insinuato nel passivo del fallimento.

Al riguardo la Sezione prende atto dei dati forniti dall'Ente, rimarcando l'esigenza di implementare ogni misura volta ad assicurare la regolare riscossione dei tributi locali, condizione essenziale per una sana gestione finanziaria e per dare effettiva copertura alle spese programmate ed effettivamente sostenute.

4.13. Spese per il personale

In ordine alla spesa per il personale la Commissione, sulla base dei dati forniti dall'Ente per il periodo 2014-2018, ha rilevato il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica sia per il personale a tempo indeterminato che per il personale a tempo determinato e delle altre tipologie di contratti di lavoro flessibile.

I contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 non sussistono.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 21 marzo 2018, è stata rideterminata la dotazione organica e l'Ente ha sottolineato che la consistenza del personale è al di sotto delle esigenze per cui non sussistono casi di eccedenze e posizioni soprannumerarie.

Sul punto l'Ente ha evidenziato che *"nel corso degli ultimi anni non ha modificato la propria dotazione organica ed il numero di dipendenti effettivi in servizio [...] i dipendenti a tempo indeterminato sono addirittura diminuiti con la cessazione di uno dei due contratti a tempo parziale di categoria A e per di più al minimo indispensabile per garantire le funzioni essenziali. Peraltro per la critica situazione finanziaria, il Comune già nel corso del 2017 ha deciso di ridurre le ore del Responsabile del Servizio Tecnico in convenzione da 8 a 5 e di non prevedere più la convenzione per il servizio di polizia municipale, di cui pertanto il Comune è attualmente privo. Nel corso degli ultimi anni inoltre questo Ente ha registrato un numero di abitanti di poco inferiore alle 1.000 unità e qualche volta di poco superiore, creando un'oggettiva difficoltà innanzitutto ad individuare quale fosse il limite di spesa di personale al quale fare riferimento ed in secondo luogo ad eventualmente ridurre personale già sotto organico non garantendo più servizi essenziali quali per esempio quello di polizia municipale"*.

In ultimo, l'Ente ha precisato che *"già dal 2017 e fino a parte del 2019 ha dovuto attivare contratti di lavoro a tempo determinato con altri Comuni per l'utilizzo extra orario di*

personale specializzato. Tali contratti si sono resi necessari anzi indispensabili soprattutto successivamente alla mobilità della dipendente categoria C Istruttore contabile nominata altresì Responsabile del servizio finanziario, per garantire i servizi minimi indispensabili. Il Comune ha proceduto più volte ad emettere Bando di selezione pubblica per la ricerca del personale professionale idoneo alla sostituzione al fine di dare stabilità alla, sia pur minima, struttura organizzativa dell'Ente, inizialmente per mobilità da altri enti e successivamente con contratto ex art. 110 TUEL, sempre senza esito".

Al riguardo la Sezione rileva che l'assenza di adeguate figure professionali all'interno dell'Ente ha certamente contribuito a determinare le condizioni di squilibrio strutturale a cui il Piano di riequilibrio deve ora porre rimedio. Sul punto, compatibilmente alle norme che regolano il *turn over* di personale, è auspicabile che l'Ente ponga rimedio a tale carenza, allo stato colmata dall'assunzione da parte del Segretario comunale reggente della responsabilità, tra gli altri, del Servizio amministrativo e finanziario, comprendente le attività economico - finanziarie, nonché la gestione del bilancio, i tributi, l'economato.

4.14. Organismi partecipati

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni

Denominazione	Attività svolte per l'Ente	% di partecipazione
Società Canavesana Servizi S.p.A.	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	0,78%
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato	0,00002%
G.A.L. Valli del Canavese	Sostegno all'attuazione delle strategie di sviluppo locale e alla realizzazione di progetti di cooperazione per favorire il miglioramento della competitività agricola e forestale, dell'ambiente e dello spazio rurale e della qualità della vita nelle aree rurali	1,31%

Al riguardo la Commissione ha rappresentato che l'Ente, con deliberazione consiliare n. 24 del 27 settembre 2017, ha provveduto alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Viene dato atto che l'Ente ha dichiarato che le spese sostenute negli anni per le partecipazioni societarie, tutte al di sotto del 25% del capitale sociale, sono relative a contratti di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di gestione del servizio idrico integrato mentre non si registrano costi per la copertura di perdite di esercizio o di aumento di capitale.

Risulta poi che nessun organismo partecipato ha subito perdite nell'ultimo triennio né che l'Ente abbia effettuato concessioni di finanziamento nei confronti degli stessi organismi o concesso fidejussioni o lettere di patronage, né che abbia assunto impegni di mantenere solvibile la società partecipata o abbia trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, agli organismi partecipati.

In merito al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, l'Ente ha precisato che, di concerto con la Società consortile a responsabilità limitata GAL "Valli del Canavese", la quota di partecipazione è stata ridotta fino al 2019, al fine di ridurre la spesa senza annullare la partecipazione che avrebbe compromesso l'accesso a contributi europei per il comune e le aziende del territorio.

In merito a quest'ultima partecipazione, l'Ente ha specificato che *"l'adesione al GAL era stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 25/11/2015 al fine di favorire la partecipazione dell'Ente ai fondi Europei ed in particolare ai PSR Piani di sviluppo rurale ai quali diversamente il Comune con le sole proprie forze non potrebbe accedere. L'attuale amministrazione, anziché procedere al recesso dal GAL "Valli del Canavese" Gruppo azione locale Società Consortile a responsabilità limitata come inizialmente previsto, che avrebbe causato la perdita di futuri contributi europei a favore sia del Comune sia soprattutto delle aziende del territorio, in quanto le dimensioni dell'Ente ed il personale a disposizione non permetterebbero più l'accesso a tali tipologie di bandi, in accordo con la società consortile stessa ha ottenuto una cospicua riduzione della quota consortile annuale fino al 2019"*.

Nel complesso l'Ente afferma che tutte le partecipazioni dirette possedute sono riconducibili all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175 del 2016 (c.d. TUSP).

Al riguardo, la Sezione prende atto dello stato delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, raccomandando il rispetto delle disposizioni previste dal TUSP a partire dagli adempimenti annuali di revisione periodica previsti dall'art. 20 ferma restando l'esigenza, da correlare in ogni caso all'esiguità dell'entità delle partecipazioni possedute, di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento di tali società al fine di scongiurare che eventuali perdite possano riverberarsi sul bilancio dell'Ente.

4.15. Spese degli organi politici istituzionali

In ordine a tale voce di spesa l'Ente ha rappresentato che *"[a] seguito delle elezioni del 5 giugno 2016, a decorrere dall'inizio del nuovo mandato, gli amministratori hanno rinunciato ai loro compensi, contribuendo al risparmio complessivo. Con deliberazione del Consiglio*

Comunale n. 14 del 12/05/2017 tutti i Consiglieri hanno rinunciato al gettone di presenza delle sedute consiliari. Il Sindaco e gli Assessori, con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2017, hanno parimenti rinunciato alle rispettive indennità di carica. Ad oggi nessun compenso è tuttora previsto agli Amministratori”.

Sul punto la Sezione prende atto, rimandando alle considerazioni svolte al successivo punto 5.8. in ordine alle misure di revisione della spesa.

5. Esame della seconda sezione del piano, relativa alle misure di risanamento

Il Piano di riequilibrio presentato dal Comune di Cuceglia, nella versione corretta con la delibera consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020, ha una durata di otto anni a decorrere dall'anno 2018 (2018-2025) e prevede il recupero di un disavanzo di euro 149.615,34 emerso con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016.

Si precisa che l'Ente non ha richiesto il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall'art. 243 ter del TUEL e che il Piano non ricomprende il pagamento di debiti fuori bilancio.

Si riepilogano di seguito le misure di risanamento individuate dall'Ente per ripristinare un equilibrio strutturale ed una sana gestione finanziaria.

5.1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

In ordine alle misure di riequilibrio economico-finanziario per ripristinare le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio e di una sana gestione finanziaria l'Ente rappresenta che *“l'obiettivo principale per il raggiungimento del risanamento è la revisione della spesa corrente, fatti salvi gli incrementi previsti da contratti di servizio già esistenti”.*

Nello specifico, le misure previste dal Piano riguardano, principalmente, i seguenti aspetti:

- dal punto di vista delle entrate tributarie, è stata innalzata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,5% allo 0,8%, senza soglia di esenzione, con un incremento di gettito stimato in via prudenziale di euro 25.000,00.

Non vengono previste altre misure riguardanti la leva tributaria avendo l'Ente già deliberato le aliquote dell'Imposta Municipale Unica e della TASI nella misura massima consentita per legge.

Viene specificato che la tassa rifiuti è destinata esclusivamente alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, e le relative tariffe sono stabilite e adeguate annualmente in base a tali costi riferiti all'anno precedente;

- sul fronte del contrasto all'evasione fiscale e al potenziamento delle riscossioni, l'Ente afferma di aver avviato *"una politica di contrasto all'evasione tributaria, ottimizzando la fase di riscossione e la fase accertativa, anche attraverso l'affidamento a società specializzata per la riscossione coattiva, al fine di migliorare le proprie riscossioni e ad intraprendere azioni più incisive per arginare l'elusione e l'evasione tributaria"*;
- la riduzione dell'indebitamento al fine di ottenere una significativa riduzione della spesa corrente per rimborso prestiti e oneri finanziari, i cui benefici sono destinati alla riduzione del disavanzo.

Al riguardo l'Ente evidenzia che nell'anno 2025 vi sarà l'estinzione totale di tutti i mutui contratti dall'ente con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L'Ente rappresenta altresì che nel 2019 ha aderito alla rinegoziazione dei mutui di CDP consentendo una pura riduzione della rata senza un allungamento del piano di ammortamento.

La seguente tabella riepiloga l'evoluzione della spesa per indebitamento:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quota capitale	87.114,40	85.215,92	74.948,64	78.532,38	76.737,78	58.743,49	25.150,10	7.493,15
Quota interesse	21.856,00	17.748,70	13.856,56	10.272,82	6.593,94	3.260,45	1.023,93	222,73
TOTALE	108.970,40	102.964,62	88.805,20	88.805,20	83.331,72	62.003,94	26.174,03	7.715,88
Riduzione rispetto anno prec.	-	-6.005,78	-14.159,42	-	-5.473,48	-21.327,78	-35.829,91	-18.458,15
Riduzione rispetto al 2018	-	-6.005,78	-20.165,20	-20.165,20	-25.638,68	-46.966,46	-82.796,37	-101.254,52

L'Ente ha inoltre rappresentato che non ha inteso aumentare le tariffe dell'unico servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica ritenendo di aver *"raggiunto un'ottima percentuale di copertura del servizio, oltre che per non gravare ulteriormente sui cittadini, riconoscendone al servizio medesimo una valenza anche sociale"*.

Infine, in ordine all'eventuale possibilità di programmare dismissioni di immobili, l'Ente ha evidenziato che non ha previsto la cessione di cespiti immobiliari perché gli immobili posseduti dal Comune sono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e non possono essere dismessi senza compromettere le funzioni fondamentali dell'Ente. Viene specificato che gli immobili di proprietà ospitano la sede comunale, la sede di una scuola primaria di secondo grado ed un ufficio postale dato in locazione.

Sul punto l'Ente precisa, inoltre, che *"la crisi economica e in particolar modo la crisi del mercato immobiliare in generale, ma ancor più nella piccola realtà locale del Comune di*

Cuceglio, non permetterebbero comunque una realizzazione vantaggiosa di eventuali vendite immobiliari”.

5.2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

Come accennato, con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale l’Ente si impegna a ripianare nel periodo 2018-2025 un disavanzo di amministrazione complessivamente pari ad euro 149.615,34.

La riduzione di tale disavanzo di amministrazione è legata essenzialmente alla riduzione della spesa corrente, all’aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, con un maggiore gettito stimato in euro 25.000,00, e al potenziamento dell’attività di contrasto all’evasione tributaria.

Un’altra misura pianificata dall’Ente è correlata alla progressiva estinzione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Presti. La prevista riduzione dell’esposizione debitoria comporterebbe una sensibile riduzione di spesa corrente (per un importo complessivo di 101.254,52 euro), conseguendo graduali risparmi utili per liberare le risorse necessarie per la copertura del disavanzo di amministrazione secondo il seguente cronoprogramma:

Disavanzo da ripianare euro 149.615,34	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disavanzo residuo (B)	149.615,34	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58
Quota ripiano per anno (C)	8.447,00	13.904,71	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,58
Importo percentuale (C/A)*100	5,65%	9,29%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58	-

Tranne per gli anni 2018 e 2019, ormai conclusi, la quota di recupero del disavanzo risulta costante per la restante parte del Piano.

Sul punto, peraltro, si ricorda che nell’anno 2018 l’Ente ha di fatto recuperato, rispetto alla quota di euro 8.447,00, un’ulteriore quota di euro 17.704,62. La quota complessivamente recuperata in tale esercizio è pertanto di euro 26.151,62, ovvero un importo superiore alla quota di euro 21.210,61 prevista dal 2020 al 2025.

Da ultimo, con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020 l’Ente ha fornito i dati di pre-consuntivo dell’anno 2019 dai quali emerge un risultato di amministrazione di euro 64.337,44 che, al netto della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti,

segna un disavanzo di euro 71.957,77, in netto miglioramento rispetto al disavanzo registrato nell'anno 2018, di euro -123.463,72.

Risultato conseguito riuscendo anche ad incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato in euro 122.020,64, rispetto all'importo di euro 111.617,28 accantonato nell'anno 2018.

Con riserva di esaminare i dati di rendiconto dell'anno 2019 al fine di appurare l'origine di tale miglioramento, si osserva che in tale esercizio l'Ente sembra aver recuperato una quota di disavanzo superiore alla quota annuale di euro 13.904,71 prevista dal Piano.

Da tali dati emerge, pertanto, come l'Ente abbia già avviato con determinazione il percorso di risanamento, anche nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione del Piano.

L'originaria criticità relativa al fatto di aver concentrato negli anni finali il recupero delle maggiori quote di disavanzo è stata sensibilmente mitigata con l'aggiornamento del Piano effettuato con la delibera consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020 con la quale, al di là delle prime due quote relative agli anni 2018 e 2019, sono state previste quote costanti di euro 21.210,61. La medesima criticità sembra poi di fatto superata dall'acclarata circostanza che i risultati delle gestioni degli anni 2018 e 2019, come accennato, hanno comportato di fatto il recupero di quote superiori a quelle previste per un'entità maggiore della quota da recuperare a partire dall'anno 2020.

Per quanto esposto, il prospetto di recupero del disavanzo indicato dall'Ente nel Piano dimostra l'individuazione di precisi obiettivi di recupero che saranno oggetto di controllo nel corso dell'attività di monitoraggio.

5.3. Revisione dei residui

L'art. 243 bis, comma 8, lettere e), dell'art. 243 bis del TUEL, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, prescrive l'effettuazione di una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

Al riguardo l'Ente ha rappresentato di aver proceduto di fatto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui, propedeutiche alla formazione del rendiconto della gestione 2016.

In esito a tale operazione, con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016 è emerso il disavanzo di euro 149.615,34 oggetto del Piano.

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, in sede istruttoria, ha richiesto le attestazioni motivate dei responsabili degli uffici e dei servizi competenti, in riferimento alle entrate e alle spese al fine di valutare la necessità di conservare in bilancio per l'esercizio 2017 i residui attivi e passivi.

L'Ente ha fornito riscontro attestando che i residui attivi e passivi del rendiconto 2016 e mantenuti nei rendiconti 2017 e 2018, evidenziano crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili, secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. n.118 del 2011.

Nello specifico, con riguardo ai residui attivi conservati, l'Ente, invitato a produrre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario corredata di una relazione dell'Organo di revisione sulla correttezza del loro mantenimento, ha fornito riscontro attestando che i residui attivi conservati nei rendiconti del 2017 e del 2018 rispondono alle caratteristiche di correttezza di applicazione delle regole di contabilità pubblica.

L'Organo di revisione, condividendo i termini dell'attestazione, ha evidenziato che:

- non risultano mantenuti residui attivi derivanti dalla gestione ordinaria IMU che avviene per cassa;
- gli accertamenti relativi a ICI, IMU, TASI e TARI corrispondono ad avvisi di accertamenti scaduti ed esecutivi per i quali non sono state proposte, dai contribuenti, azioni in Commissione tributaria e/o proposte di modifica degli atti accertativi; i residui sono desumibili da liste di carico da porre in riscossione coattiva;
- il residuo mantenuto, relativo all'addizionale comunale all'IRPEF, è corretto ed è costituito dalla parte residuale del gettito annuale che fisiologicamente ha la sua manifestazione di cassa nelle annualità successive;
- le somme relative alla riscossione coattiva della TARI delle annualità precedenti, fino al 2015, risultano affidate in riscossione coattiva con ruoli Equitalia e i residui mantenuti corrispondono a quanto residua sui singoli ruoli pregressi;
- per quanto attiene alla quota TARI 2016, il residuo corrisponde a lista di carico, successivamente oggetto di sollecito verso i contribuenti;
- i residui mantenuti per i servizi di mensa e trasporto scolastico, corrispondono a liste di carico degli utenti morosi;
- i residui relativi a rimborsi per consultazioni elettorali e referendum risultano da apposita certificazione inviata alla Prefettura;
- i residui relativi a contributi regionali sono supportati da apposita Deliberazione della Giunta Regionale di assegnazione.

Con riguardo ai residui attivi e passivi stralciati, l'Ente, invitato a produrre un apposito prospetto che, per ciascun residuo, indicasse la natura, l'importo e l'anno di riferimento, ha attestato che non sussistono residui passivi stralciati, ma esclusivamente residui attivi e passivi insussistenti.

Con riguardo ai crediti, l'Ente, invitato a produrre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa il rispetto delle disposizioni in tema di istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ha inizialmente attestato che l'accantonamento a FCDE per euro 18.001,53 è coerente con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed evidenziato che la maggior parte dello stanziamento è imputabile a residui attivi del Titolo I, aventi anzianità compresa tra i due e i quattro anni.

In ordine al FCDE, ad ogni modo, occorre evidenziare che, come indicato al punto 4.5., tale fondo, con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2018 è stato quantificato in euro 111.617,28. Sul punto l'Organo di revisione, con la relazione per il rendiconto di tale esercizio (vgs. pag. 7), ha evidenziato come la consistenza di tale fondo sia stata adeguata rispetto e quella esistente al 31 dicembre 2017 (pari ad euro 41.284,54) ritenuta non congrua.

L'importo di euro 111.617,28 accantonato nell'anno 2018 assicura un'integrale copertura dei residui attivi provenienti da anni precedenti, pari ad euro 75.663,67, e parte dei residui attivi di competenza, pari ad euro 223.990,60.

Sulla base poi del prospetto del risultato di amministrazione dell'anno 2019 (dati di pre-consuntivo) emerge un ulteriore incremento del FCDE, accantonato per l'importo di euro 122.020,64.

Per quanto esposto, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, emerge che, ai fini dell'elaborazione del Piano, è stata svolta un'accurata revisione dei residui nei termini indicati dalla lettera e), comma 8, dell'art. 243 bis del TUEL.

La corretta esecuzione di tale operazione costituisce un presupposto indispensabile per poter disporre, unitamente alla corretta quantificazione del disavanzo da recuperare, di un quadro realistico delle condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Ente e, conseguentemente, delle misure necessarie per il risanamento. La determinazione dell'effettiva consistenza dei residui, sia attivi che passivi, consente infatti, per un verso, di calibrare le attività di riscossione dei crediti risalenti nel tempo e, per altro verso, di avere effettiva contezza delle passività da onorare.

A tale operazione deve poi conseguire un'accurata determinazione del FCDE, indispensabile per evitare che il percorso di risanamento si fondi su crediti di difficile esazione per i quali

non si sia provveduto ad un adeguato accantonamento, da eseguirsi secondo i criteri indicati al punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Per il comune di Cuceglio, la Sezione, nel rilevare come il FCDE sia stato oggetto di un progressivo adeguamento, sanando la pregressa sottostima del predetto fondo, osserva che, sulla base dei dati di pre-consuntivo dell'anno 2019, l'ammontare dei residui attivi (pari ad euro 329.053,08) è inferiore all'ammontare dei residui passivi (pari ad euro 366.840,95). La differenza, tuttavia, è colmata dalla consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre, pari ad euro 121.850,02.

Il risultato di amministrazione è pertanto positivo e ammonta ad euro 64.337,44 (decurtato anche il fondo pluriennale vincolato).

L'aver conseguito tale risultato dopo l'attenta revisione dei residui, così come emerge dall'istruttoria svolta dalla Commissione, è un fattore che la Sezione valuta positivamente costituendo una buona base per la prosecuzione del percorso di risanamento.

5.4. Debiti di funzionamento

L'Ente ha evidenziato particolari difficoltà a far fronte ai pagamenti per cui ha fatto frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Per migliorare tale situazione, oltre a ridurre la spesa corrente (per quanto possibile trattandosi per la maggior parte di costi fissi) l'Ente si è impegnato a rafforzare in modo deciso l'attività di accertamento tributario e l'attività di gestione ordinaria dei tributi, con particolare riguardo alla verifica del loro tempestivo pagamento. Viene prospettato anche il rafforzamento del servizio di riscossione coattiva.

Sul punto, la Commissione, in esito all'istruttoria svolta, ha rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento del Comune di Cuceglio è di euro 241.858,84.

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti nel 2016 era pari a 44,48 giorni per aumentare a 87,90 giorni nel 2017 e flettere a 34,77 giorni nel 2018.

L'allungamento dei tempi nel 2017 è stato ricondotto a difficoltà gestionali che via via sono state ridimensionate, fino ad ottenere i risultati decisamente migliori del 2018.

Nonostante questo, viene evidenziato come persistano difficoltà a far fronte ai pagamenti alle quali l'Ente intende ovviare attraverso il rafforzamento dell'attività di accertamento e riscossione tributaria.

Ad ogni modo, il Comune ha assicurato di aver adottato misure per l'accelerazione dei tempi di accettazione delle fatture elettroniche e dei tempi di liquidazione propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento.

L'Ente ha poi precisato che non risultano, dal 2016 in poi, oneri ed interessi passivi in capo all'amministrazione o procedure esecutive in atto.

Al riguardo la Sezione prende atto delle misure organizzative prospettate dall'Ente, raccomandando di monitorare con attenzione anche tale specifico aspetto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nei limiti di legge.

5.5. Tributi locali

L'Ente, nell'evidenziare di aver già deliberato le tariffe massime dei tributi locali come da ultimo disposto anche per l'addizionale IRPEF, ha fornito un prospetto di previsione delle entrate tributarie.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
IMU	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
TASI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Add. IRPEF	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
TOSAP	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Totale	286.100							

* Colonne aggiunte rispetto al prospetto contenuto nel Piano mantenendo i medesimi valori indicati per gli anni precedenti

In ordine, invece, alle misure programmate per il contrasto all'evasione tributaria, l'Ente ha fornito i dati riepilogati nella seguente tabella.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recupero evasione tributaria IMU	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recupero evasione tributaria TASI	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recupero evasione tributaria TARI	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Totale	11.000	11.000	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000

In ultimo, con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020, l'Ente ha fornito un aggiornamento sulle attività di accertamento tributario, indicando i dati degli anni 2018 e 2019, riepilogati nelle seguenti tabelle.

Attività svolte nell'anno 2018

ANNO	PROVVEDIMENTI TARI		PROVVEDIMENTI IMU		PROVVEDIMENTI TASI	
	NOTIFICATI	PAGATI	NOTIFICATI	PAGATI	NOTIFICATI	PAGATI
2013	3.685,00	3.211,00	843,00	0,00	-	-
2014	-	-	13.680,00	2.967,00	4.015,00	1.273,00
2015	-	-	16.847,00	5.507,00	4.955,00	1.974,00
2016	-	-	39.675,00	15.098,29	11.413,00	5.290,08

Attività svolte nell'anno 2019

ANNO	PRROVEDIMENTI TARI		PROVVEDIMENTI IMU		PROVVEDIMENTI TASI	
	NOTIFICATI	PAGATI	NOTIFICATI	PAGATI	NOTIFICATI	PAGATI
2014	12.970,00	949,00	-	-	-	-
2016	-	-	€ 184,00	€ € 184,00	€ 195,00	€ 81,00
2017	-	-	€ 14.992,00	€ 6.379,00	€ 5.162,00	€ 2.747,00

Ingiunzioni inviate

ANNO	TARI		IMU		TASI	
	EMESSE	PAGATE	EMESSE	PAGATE	EMESSE	PAGATE
2013	€ 1.679,00	€ 245,00	-	-	-	-
2014	-	-	€ 5.507,00	€ 0,00	€ 4.889,00	€ 852,00
2015	-	-	€ 6.644,00	€ 0,00	€ 5.653,00	€ 710,00
2016	-	-	€ 7.307,00	€ 226,00	€ 2.240,00	€ 28,00

In ordine alla posizione dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle ingiunzioni, l'Ente ha rappresentato che verranno avviate le procedure di recupero forzato a partire dal mese di settembre dell'anno 2020 tenuto conto delle norme riguardanti la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dall'analisi dei dati riguardanti le attività di accertamento svolte negli anni 2018 e 2019 emergono risultati anche superiori a quelli indicati nel Piano per ciascun tributo. Da tale circostanza si può dedurre, per un verso, come le previsioni del Piano, per una voce di così incerta realizzazione, siano state improntate ai canoni della prudenza. Per altro verso, dall'entità dei provvedimenti adottati nel citato biennio emerge l'effettivo impulso dato all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria. Sul punto, ad ogni modo, si rileva che rimane incerta la possibilità che nei restanti anni del Piano si possano realizzare analoghi risultati, ritenendo verosimile che lo smaltimento di posizioni arretrate potrebbe comportare un affievolimento del flusso di entrata. In tal senso, la Sezione valuta positivamente la stima operata dall'Ente che, a partire dall'anno 2022 riduce a 2.000,00 euro la previsione di introiti derivanti dalle attività di contrasto all'evasione tributaria.

Per quanto concerne, invece, il servizio di smaltimento dei rifiuti, in ordine al quale l'art. 243 bis, comma 8, del TUEL richiede un'integrale copertura dei costi tramite le relative tariffe per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente, con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020 ha fornito i seguenti dati contenuti nelle delibere consiliari con cui sono stati approvati i piani finanziari, specificando l'entità complessiva e la copertura a bilancio relativamente alle annualità 2017, 2018 e 2019:

Deliberazione	Importo PEF	Accertamento TARI anno	Importo
CC28del29.11.2017	135.142,00	2017	135.142,00
CC 5 del 02.03.2018	139.000,25	2018	139.000,25
CC 7 del 03.04.2019	139.000,00	2019	139.000,00

In merito a tali dati è stato evidenziato che il Piano economico finanziario comprende i costi amministrativi ed operativi del Comune, oltreché i costi derivanti dalle operazioni di recupero evasione/elusione tributaria.

La Sezione prende atto dei dati forniti e rammenta che l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, come accennato, è una condizione che deve permanere per l'intera durata del Piano.

5.6. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Come già accennato, l'Ente, come servizio a domanda individuale, gestisce unicamente le mense scolastiche per le quali, nel Piano, vi è l'impegno ad assicurare con i proventi la copertura dell'83,33% dei costi, quantificati rispettivamente in euro 24.000 (i proventi) e in euro 20.000 (i costi).

Tale percentuale è ampiamente superiore a quella del 36% prevista dalla lettera a) dell'art. 243, comma 2, del TUEL, espressamente richiamata dalla lettera b), comma 8, dell'art. 243 bis del medesimo TUEL.

La Sezione prende atto della decisione dell'Ente di non incrementare ulteriormente la percentuale di copertura di tale servizio al fine di non far ulteriormente gravare sull'utenza le esigenze di risanamento; decisione che rimane nella discrezionalità degli Organi di governo e che comunque si fonda su una percentuale di copertura (83,33%) già di per sé ampiamente superiore alla percentuale minima prevista dalla legge (36%).

Anche per tale aspetto si rammenta che il rispetto di quest'ulti a percentuale deve essere assicurato per l'intera durata del Piano e, come tale, sarà oggetto di controllo in sede di monitoraggio.

5.7. Incremento delle entrate correnti

In ordine all'andamento delle entrate correnti, anche in esito al contraddittorio intercorso in fase istruttoria nel corso del quale l'Ente, con la nota del 29 giugno 2020, ha chiarito alcune discrasie rilevate tra alcuni prospetti presenti nel Piano approvato dal Consiglio comunale, sono stati forniti i dati riepilogati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	548.284,02	622.668,94	604.806,96	604.806,96	604.806,96	604.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00	5.969.873,84
Titolo 2	10.559,15	8.919,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	77.878,44
Titolo 3	52.991,65	41.659,40	70.800,00	56.800,00	36.800,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	435.051,05
a) Entrate Correnti	611.834,82	673.247,63	682.906,96	668.906,96	648.906,96	648.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	6.482.803,33
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)	601.275,67	664.328,34	675.606,96	661.606,96	641.606,96	640.900,00	629.900,00	629.900,00	629.900,00	629.900,00	6.404.924,89
incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)	98,27%	98,68%	98,93%	98,91%	98,88%	98,87%	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	98,80%
variazione dell'incidenza rispetto anno 2016		10,49%	12,36%	10,03%	6,71%	6,59%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	

Sulla base di tali dati forniti dall'Ente con riferimento alle previsioni di entrate dei titoli I, II, e III, si rileva che le previsioni delle entrate correnti subiscono un primo decremento tra il 2019 e il 2022 (passando gradatamente da euro 668.906,96 ad euro 637.200,00; valore che permane per i restanti anni del piano).

Il decremento sembra derivare prevalentemente da una riduzione delle entrate del titolo I tra il 2020 (euro 604.806,96), il 2021 (euro 604.100,00) e il 2022 (euro 595.100,00) e del titolo III che nel 2018 ammontano ad euro 70.800,00 per poi degradare ad euro 56.800,00 nel 2019, euro 36.800,00 nel 2020-2021 ed euro 34.800,00 nei restanti anni del piano.

Al riguardo l'Ente, invitato dal Magistrato istruttore a specificare le ragioni di tali variazioni, con la risposta istruttoria del 12 giugno 2020 ha rappresentato che "[l]a base imponibile dei tributi in una prospettiva di evoluzione dell'attività di accertamento porta fisiologicamente ad un miglioramento della stessa e, sempre nel presupposto che l'attività si mantenga costante, si ridurranno gli interessi e le sanzioni gestendo così la fase di accertamento sull'annualità appena scaduta. Se migliora il pagamento dei tributi ed imposte locali nella fase di versamento spontaneo/ordinario diminuisce pertanto il provento da accertamento".

Al riguardo la Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente osservando che le previsioni del Piano sembrano improntate ai canoni della prudenza per cui, sebbene sia sempre auspicabile che l'Ente adotti ogni misura volta a sostenere le entrate, la previsione di una loro riduzione correlata alla regolarizzazione delle attività di riscossione appare

realistica e, di certo, non genera un inauspicabile aumento della capacità di spesa fondato su previsioni di entrata di difficile realizzazione, se non del tutto irrealizzabili.

Resta fermo che la previsione di volumi di entrata più contenuti non dovrà di certo costituire occasione per affievolire l'intensità dell'azione di accertamento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria qualora dovessero sussistere i presupposti per agire coattivamente nella riscossione dei tributi.

Su tale aspetto, peraltro, adesso grava l'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 per la quale non si può escludere, a livello generale, un decremento delle entrate, per cui si raccomanda all'Ente di svolgere un'attenta attività di monitoraggio al fine di poter adottare per tempo ogni necessaria misura correttiva, fermo restando che rimangono esigui i margini di azione a fronte di un bilancio caratterizzato da consistenti fattori di rigidità.

5.8. Revisione della spesa

Per la revisione della spesa, sempre in esito al contraddittorio intercorso in fase istruttoria nel corso del quale l'Ente, con la nota del 12 giugno 2020, ha chiarito alcune discrasie rilevate tra alcuni prospetti presenti nel Piano approvato dal Consiglio comunale, sono stati forniti i dati riepilogati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	571.049,50	569.496,30	587.346,07	569.786,33	552.747,71	548.457,01	539.251,61	557.245,90	590.839,29	608.496,27	5.694.715,99
Variazione assoluta rispetto all'anno 2016	-	-1.553,20	16.296,57	-1.263,17	-18.301,79	-22.592,49	-31.797,89	-13.803,60	19.789,79	37.446,77	-15.779,01
Variazione % rispetto all'anno 2016*	-	-0,27%	2,85%	-0,22%	-3,20%	-3,96%	-5,57%	-2,42%	3,47%	6,56%	-

* Percentuali corrette dalla Sezione rispetto al prospetto prodotto dall'Ente

Con la citata nota del 12 giugno 2020 l'Ente, invitato a indicare le ragioni del graduale aumento della spesa corrente del titolo I a partire dall'anno 2023, ha precisato che "[l'] andamento altalenante della spesa corrente, prima in riduzione e poi, dal 2023, in aumento è conseguenza della migliorata esposizione da rimborso mutui quota capitale con mutui che via via vanno in scadenza. La teorica disponibilità di spesa pertanto è stata destinata a spesa corrente".

Dal punto di vista generale, in ordine all'andamento della spesa corrente, la Commissione, sulla base dell'istruttoria svolta, ha evidenziato come il Piano sia condizionato dalla rigidità

della spesa corrente la cui compressione porterebbe alla compromissione dei servizi indispensabili.

Viene comunque posto in evidenza come nel corso del 2018 siano stati revisionati tutti gli appalti di servizi continuativi scaduti o in scadenza, al fine di razionalizzarne la spesa, con risultati positivi ma di valore eccessivamente basso per poter generare un impatto significativo sulla riduzione della spesa corrente.

L'Ente ha comunque rappresentato che quest'ultima si è ridotta, in termini di impegni di euro 30.594,00 (da euro 576.649,00 del 2017 a euro 546.055,00 del 2018).

L'Ente ha, inoltre, comunicato di aver aderito, nell'anno 2019, alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ottenendo la riduzione della rata senza allungamento del piano di ammortamento.

Per quanto riguarda la spesa di gestione degli organismi partecipati, l'Ente ha comunicato di non aver programmato, salva la riduzione di partecipazione al GAL "Valli del Canavese", la riduzione di tale tipo di spesa e di non aver previsto dismissioni di immobili, tutti utilizzati per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

In ordine, poi, alla spesa per il personale, è stato evidenziato che l'Ente, non solo non presenta situazioni di eccedenze di personale, ma, al fine della riduzione forzata della spesa corrente, si è trovato addirittura senza servizio di Polizia municipale, sia pure in convenzione per alcune ore alla settimana, come era in precedenza. Non sussisterebbero, pertanto, le condizioni per ridurre ulteriormente la spesa di personale senza compromettere le funzionalità minime dell'Ente e garantire i servizi essenziali.

Infine, con riguardo alle spese degli organi politici istituzionali, l'Ente ha rappresentato nel Piano che *"[n]on sono attualmente previste spese per l'intera durata del piano. È fatta salva la facoltà delle Amministrazioni di valutare la possibilità di reintrodurre indennità anche parziali comunque compatibilmente con l'effettivo risanamento delle finanze comunali"*.

L'attuale amministrazione comunale, infatti, ha rinunciato ad ogni emolumento. Tuttavia, il mandato elettorale in essere scadrà nell'anno 2021 per cui, con il rinnovo degli organi politici, tale voce di spesa potrebbe non corrispondere a zero qualora non venga reiterata la rinuncia effettuata dagli attuali organi di governo.

Resta fermo che in quest'ultima ipotesi, come afferma lo stesso Ente, la possibilità di realizzare le misure indicate nel Piano sarà condizionata alla compatibilità delle indennità da corrispondere con l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui i nuovi organi di governo non dovessero rinunciare, come hanno fatto gli attuali, alle indennità loro spettanti si renderà necessario per l'Ente adottare le misure necessarie ad evitare che tale circostanza possa interferire con il processo di risanamento, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi intermedi che dovranno comunque essere assicurati nel rispetto del Piano approvato da questa Sezione.

A livello generale, poi, la Sezione osserva che la previsione di un incremento della spesa corrente a partire dall'anno 2023 e che nell'anno di conclusione del piano (2025) si attesterebbe ad un livello anche superiore a quello della spesa sostenuta nell'anno 2016, è una circostanza che non può certo trovare un'incondizionata approvazione.

Sul punto si osserva che la riduzione delle spese, unitamente all'incremento delle entrate, costituiscono i fattori cardine per perseguire un riequilibrio strutturale. La previsione di un incremento della spesa, pertanto, può essere presa in considerazione solo nel momento in cui l'Ente ha raggiunto gli obiettivi di risanamento, ivi compreso un adeguato accantonamento di fondi.

L'intenzione dell'Ente di ampliare la capacità di spesa al ridursi delle spese relative alla restituzione dei mutui, portandola addirittura a livelli più alti di quella sostenuta nell'anno in cui è emerso lo squilibrio, non può essere condivisa dovendosi perseguire, con il Piano, il prioritario obiettivo di recupero del disavanzo accumulato e di ripristino delle condizioni di riequilibrio.

La maggiore disponibilità di risorse derivante dai decrescenti impegni relativi al pagamento delle rate dei mutui dovrà pertanto essere utilizzata prioritariamente per il recupero del disavanzo di amministrazione e per la costituzione di congrui fondi da accantonare o vincolare nel risultato di amministrazione.

Solo dopo aver ottenuto tale risultato, che potrebbe peraltro comportare un'auspicabile accelerazione del processo di risanamento, sarà possibile ipotizzare una riespansione della capacità di spesa, sicuramente da subordinare ad una rigorosa verifica del ripristino delle condizioni di riequilibrio strutturale, ivi compresa la previsione di congrui fondi da accantonare o vincolare nel risultato di amministrazione sulla base delle vigenti norme e principi contabili.

Su tale aspetto si richiama il determinante ruolo di controllo che dovrà svolgere l'Organo di revisione che, operando a diretto contatto con l'Ente, dovrà, tra l'altro, con le relazioni semestrali di monitoraggio, attestare la correttezza dei dati di bilancio e la congruità dei fondi indicati nel risultato di amministrazione.

Per quanto esposto, la Sezione condiziona la possibilità per l'Ente di operare un ampliamento della capacità di spesa al raggiungimento dell'obiettivo del recupero del disavanzo di amministrazione e del ripristino delle condizioni di riequilibrio strutturale nei termini in precedenza indicati, sollecitando l'Organo di revisione a svolgere un'attenta attività di controllo in occasione del monitoraggio semestrale da svolgere ai sensi dell'art. 243 quater del TUEL.

A tal fine l'Ente adeguerà le previsioni di bilancio alle indicazioni di questa Sezione onde scongiurare il rischio che, nel corso dell'esecuzione del Piano, possa essere autorizzato un incremento della spesa corrente prima di aver raggiunto gli obiettivi di risanamento.

In assenza di tale condizione, infatti, il limite della spesa corrente degli anni 2023-2025 dovrà attestarsi sul valore indicato per l'anno 2022 di euro 539.251,61, fatte salve eventuali sopravvenute esigenze di dover sostenere spese incompressibili perché riguardanti servizi essenziali per la cittadinanza, di cui dovrà essere data chiara dimostrazione.

Al riguardo si evidenzia, peraltro, che, ai sensi del comma 7 bis, dell'art. 243 quater del TUEL, *"[q]ualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo"*.

Sul punto, tuttavia, si ricorda che il risultato finale che deve essere raggiunto con il Piano non è solo il mero ripiano del disavanzo finanziario, ma il complessivo riequilibrio finanziario di natura strutturale e non contingente di cui dovrà essere fornita dimostrazione unitamente al parere positivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

5.9. Equilibri di parte corrente

In ordine agli effetti delle misure di risanamento sugli equilibri dei bilanci degli anni interessati dal Piano l'Ente ha prodotto il relativo prospetto, compilato nella sola parte corrente, ovvero la parte che richiede un intervento di riequilibrio strutturale al fine di eliminare le cause del disavanzo oggetto di recupero e ripristinare le condizioni di una sana e stabile gestione finanziaria.

Per la parte capitale l'Ente, nel Piano, precisa di non aver *"previsto, in via prudenziale, entrate di parte capitale, in assenza di presupposti oggettivi per la loro quantificazione. L'andamento degli esercizi precedenti potrebbe non costituire un parametro di riferimento, posta l'eccellenza degli accertamenti e riscossioni verificatisi. Laddove si riscontrassero,*

invece, i presupposti giuridici e contabili per procedere alla previsione/accertamento delle entrate di cui trattasi, le stesse saranno destinate principalmente all'assorbimento del disavanzo di amministrazione, di cui al presente piano, ed agli investimenti, fermo restando il rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalla normativa vigente".

Sul punto, è bene ricordare il generale divieto di destinare entrate di parte capitale a spese correnti al di là delle tassative ipotesi previste da disposizioni di legge o dei principi contabili, per cui si evidenzia che, di norma, entrate di parte capitale non possono essere destinate alla copertura del disavanzo di amministrazione.

Al riguardo si sollecita l'Ente e l'Organo di revisione ad effettuare una rigorosa verifica sulle modalità di impiego delle entrate di parte capitale al fine di evitarne un utilizzo improprio o privo di adeguata copertura normativa.

Ciò posto, il seguente prospetto riepiloga le previsioni in ordine all'equilibrio della parte corrente per gli anni oggetto del Piano.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio									
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
AA) Recupero disavanzo straordinario di amministrazione	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	8.446,49	13.904,71	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,58
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	682.906,96	668.906,96	648.906,96	648.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-	-	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	587.346,07	569.786,33	552.747,71	548.457,01	539.251,61	557.245,90	590.839,29	608.496,27
DD) di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		-	-	-	-	-	-	-	-
DDD) di cui Fondo crediti dubbia esigibilità		13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	25.000,00	23.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	87.114,40	85.215,92	74.948,64	78.532,38	76.737,78	58.743,49	25.150,10	7.493,15
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		-	-	-	-	-	-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme e principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 16 TUEL									
H) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destin. estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dall'esame di tale prospetto emerge la permanenza di una situazione di equilibrio di parte corrente per l'intera durata del Piano. Risultato che, peraltro, verrebbe conseguito anche tenendo conto dell'incremento della spesa corrente (titolo I) per la quale si rimanda alle considerazioni svolte al punto 5.8.

6. Considerazioni conclusive

Per quanto esposto si rileva, a fattor comune, come la sofferenza finanziaria dell'Ente si sia palesata in esito al riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione consiliare n. 22 del 19 maggio 2017.

Nell'occasione emergeva, in particolare, la necessità di sanare la gestione dei residui con riferimento all'omissione, da parte dell'allora Responsabile del servizio finanziario, degli adempimenti necessari per rendere effettivo un incremento dallo 0,5% allo 0,8% dell'aliquota dell'addizionale IRPEF con effetto dal periodo d'imposta 2015, così come deciso dell'Organo consiliare.

Tale omissione ha generato, per gli anni 2015-2017, un improprio ampliamento della capacità di spesa dell'Ente in assenza dell'effettiva copertura che sarebbe dovuta derivare dalle nuove entrate tributarie, stimate in 25/30 mila euro annui.

La conservazione di tali residui attivi ha quindi determinato un sovradimensionamento degli strumenti di copertura della spesa che ha portato l'Ente nelle condizioni di dover ricorrere ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non riuscendo a recuperare nei termini ordinari previsti dall'art. 188 del TUEL il disavanzo manifestatosi con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016, pari complessivamente ad euro 149.615,34.

Dall'esame del piano approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 3 del 2020 (con la quale sono stati sanati gli errori presenti nel Piano approvato con delibera consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018 ed emersi nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione) si rileva come lo stesso, per quanto analiticamente esposto al punto 5., si basi in primo luogo sulla riduzione della spesa corrente connessa all'indebitamento considerata la prospettiva di azzerare i mutui con CDP entro l'anno 2025.

Misura a cui si affiancano l'innalzamento dell'aliquota IRPEF, un potenziamento dell'attività di accertamento tributario e di contrasto all'evasione, nonché l'azzeramento delle spese per gli organi politici istituzionali.

L'Ente, nell'evidenziare, tra l'altro, di aver tagliato la spesa necessaria per assicurare il servizio di Polizia municipale prima gestito in convenzione con altri Comuni, attesta di non disporre di ulteriori strumenti di risanamento non ravvisando margini di ulteriore riduzione

della spesa corrente al di là della revisione di alcuni servizi da cui ha già ottenuto marginali risparmi.

Anche in ordine alla possibilità di alienare beni patrimoniali, ferma restando l'aleatorietà di tale misura, viene evidenziata l'indisponibilità di immobili da dismettere.

In ordine all'azzeramento della spesa per gli organi politici istituzionali, nel ricordare che il mandato degli attuali organi scadrà nell'anno 2021, occorre rammentare che tale misura è condizionata alla volontà dei nuovi eletti a rinunciare ai propri emolumenti per cui si richiamano le osservazioni svolte al punto 5.8.

Con riferimento, invece, alle prospettive di incrementare le entrate per effetto del potenziamento dell'accertamento tributario e del contrasto all'evasione, l'Ente ha fornito evidenza dei dati concernenti le attività svolte negli anni 2018 e 2019 con riguardo ai principali tributi (TARI - IMU - TASI), comprese le ingiunzioni già inviate sulla base delle quali potranno essere intraprese le azioni esecutive (vgs. punto 5.5).

Fermo restando che l'effettiva realizzazione delle misure proposte dall'Ente, sempre che si concretizzino nelle misure indicate, dovrebbe consentire di recuperare il disavanzo di amministrazione oggetto del Piano, occorre evidenziare che dal descritto contesto emerge una certa rigidità del bilancio del Comune di Cuceglio per l'indisponibilità di ulteriori leve finanziarie oltre a quelle già individuate per ripristinare strutturalmente gli equilibri di bilancio ed una sana gestione finanziaria.

Il Piano proposto, in ordine al quale l'Ente segnala di aver effettuato valutazioni improntate ai canoni della prudenza, attesta ad ogni modo il recupero entro l'anno 2025 del disavanzo formatosi con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016.

Al riguardo, in particolare, si rileva come la programmazione della spesa corrente del titolo I, per gli anni di durata del piano, segna inizialmente una graduale riduzione per poi, a decorrere dall'anno 2023, invertire tale *trend* con un progressivo riampimento.

In ordine a detto aspetto l'Ente ha specificato che tale dinamica della spesa del titolo I è da porre in correlazione con la graduale riduzione, fino all'azzeramento, della spesa corrente del titolo IV, per cui, al diminuire di tale voce di spesa ed assicurato il recupero della quota annuale di disavanzo, l'Ente ha programmato la possibilità di riaumentare la spesa corrente del titolo I, portandola a un livello anche superiore rispetto a quella dell'anno 2016.

Sul punto si richiamano le osservazioni svolte al punto 5.8. in ordine al limite da porre all'incremento della spesa corrente, da subordinare al recupero del disavanzo di

amministrazione ed al ripristino delle condizioni di equilibrio strutturale nei termini ivi specificati.

Nel complesso, ad ogni modo, occorre prendere atto di come, sebbene in maniera altalenante, l'Ente, nelle more dell'istruttoria svolta dalla Commissione, abbia correttamente avviato il percorso di risanamento che trae origine, per un verso, da una congiuntura economica che vede il Comune di Cuceglio tra gli Enti a rischio di desertificazione commerciale e, per altro verso, da criticità organizzative connesse all'assenza, all'interno della struttura amministrativa, di idonee figure professionali.

D'altronde è significativo come, ancora oggi, la gestione finanziaria faccia riferimento ad un Segretario comunale reggente e che, per la tenuta della contabilità, l'Ente debba fare ricorso ad un supporto esterno.

L'anno 2018, ad ogni modo, sembra attestare un'inversione di tendenza nella gestione dell'Ente dal momento in cui l'esercizio si è concluso con un sensibile miglioramento del risultato di amministrazione (per un importo complessivo di euro 108.218,73), supportato da un altrettanto positivo risultato della gestione di competenza (pari ad euro 201.840,20). In tale esercizio è stata già recuperata una quota di disavanzo complessivamente pari ad euro 26.151,62, oltre ad una quota di disavanzo ordinario di euro 82.067,11 formatasi nel 2017; anno in cui le difficoltà organizzative dell'Ente sembrano essersi manifestate in tutta la loro portata.

L'avviato percorso di risanamento viene confermato anche dai risultati dell'anno 2019 (allo stato forniti in sede istruttoria solo come dati di pre-consuntivo) in esito al quale l'Ente ha conseguito un risultato di amministrazione di euro 64.337,44 che, al netto della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, segna un disavanzo di euro 71.957,77, in ulteriore miglioramento rispetto al disavanzo registrato nell'anno 2018, di euro 123.463,72.

Risultato conseguito riuscendo anche ad incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato in euro 122.020,64, rispetto all'importo di euro 111.617,28 accantonato nell'anno 2018.

Con riserva di esaminare i dati di rendiconto dell'anno 2019 al fine di verificare il risultato della gestione di competenza ed appurare l'origine di tale miglioramento, si osserva che anche in tale esercizio l'Ente sembra aver recuperato una quota di disavanzo superiore della quota annuale di euro 13.904,71 prevista dal Piano.

In tal modo, già nei primi due anni di esecuzione del Piano, nelle more della conclusione dell'*iter* istruttorio di approvazione, l'Ente sembra aver accelerato il processo di

risanamento, avendo già recuperato una quota di disavanzo superiore rispetto alle quote annuali previste dal Piano.

Infine, si evidenzia che per il Piano in esame l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole.

Sulla base dei predetti elementi d'assieme e delle considerazioni svolte nei precedenti punti la Sezione, ai fini dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 243 quater del TUEL, osserva, in linea generale, che la valutazione in ordine alla congruità delle misure di risanamento proposte non possa non tener conto delle piccole dimensioni dell'Ente (al 1° gennaio 2019 la popolazione residente è di 989 abitanti – fonte ISTAT) e del particolare contesto socio-economico in cui l'Amministrazione locale è chiamata ad operare.

Tali fattori incidono significativamente sulle condizioni finanziarie del Comune il cui bilancio ne soffre in termini di rigidità, con la conseguente penuria di margini di azione per ripristinare celermente le condizioni di equilibrio strutturale e da qui l'esigenza di ricorrere ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In tale difficile contesto, reso ancor più complesso dalle difficoltà organizzative che hanno certamente contribuito a generare le condizioni di squilibrio a cui occorre adesso porre rimedio, il Piano proposto dal Comune di Cuceglio sembra dimostrare il ricorso a tutte le misure di risanamento a cui l'Amministrazione può realisticamente ricorrere.

L'adozione, questa volta effettiva, dell'aliquota massima dell'addizionale IRPEF, unitamente all'impegno di non sottoscrivere nuovi mutui fino all'estinzione di quelli in corso con CDP, costituiscono le due misure principali che assicurano, da un lato, un realistico incremento delle entrate correnti, e dall'altro, una diminuzione certa della spesa corrente.

Per la decisione di non ricorrere ad ulteriore indebitamento, ad ogni modo, non si può sottacere che tale misura costituirà una limitazione alla possibilità per l'Ente di sottoscrivere nuovi mutui per far fronte a spese di investimento che si dovessero rendere necessarie nel corso degli anni interessati dal Piano. Per altro verso, la necessità di ricorrere ad una misura di così significativa portata è l'effetto dell'affermata insussistenza di ulteriori margini di riduzione della spesa corrente, per cui viene evidenziato come l'Ente abbia già dovuto rinunciare al servizio di Polizia municipale.

A tali misure si affianca poi la previsione di potenziare le attività di riscossione delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione fiscale.

Gli effetti di quest'ultima misura sono, tuttavia, da stimare sempre con grande prudenza non potendosi certo basare un piano di risanamento esclusivamente su entrate di così incerta realizzazione.

Al contempo, si rimarca la doverosità di una simile azione, volta a ripristinare le condizioni di una corretta e regolare riscossione delle entrate, indispensabile per tornare ad una sana gestione della cassa, oltre che preservare le condizioni di equità fiscale anche in osservanza dell'obbligo di contribuzione sancito dall'art. 53 della Costituzione a carico di tutti i contribuenti.

Con specifico riguardo al Comune di Cuceglio, tenuto conto delle difficoltà organizzative che hanno determinato negli anni 2016 e 2017 l'emersione di diverse criticità anche di natura finanziaria e preso atto, in chiave dinamica, dei risultati positivi conseguiti negli anni 2018 e 2019 dopo l'insediamento del Segretario comunale reggente, la Sezione è dell'avviso che anche quest'ultima misura possa contribuire al perseguimento del risanamento dell'Ente, fermo restando che l'attività di riscossione delle entrate e di contrasto all'evasione fiscale dovrà essere svolta con costante determinazione ed essere oggetto di continuo monitoraggio al fine di verificare l'effettiva realizzabilità degli obiettivi indicati nel Piano.

A dette misure si affianca poi una marginale riduzione delle spese per servizi e l'azzeramento dei costi per gli organi politici, in ordine ai quali si richiamano le considerazioni svolte al punto 5.8.

Sul fronte della revisione della spesa la Sezione prende atto dell'affermazione dell'Ente secondo cui non sussisterebbero ulteriori margini di contenimento senza pregiudicare l'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza, ma rimarca quanto già ampiamente esposto al punto 5.8 in ordine ad una preclusione alla possibilità di ipotizzare un incremento della spesa corrente (prevista dal 2023) senza prima aver recuperato il disavanzo di amministrazione e ripristinato le condizioni di equilibrio strutturale nei termini ivi specificati.

Fermo restando quest'ultimo limite che viene apposto al Piano proposto dall'Ente, la Sezione è dell'avviso che le misure di risanamento indicate delineino una realistica prospettiva di risanamento nei tempi indicati fermo restando che la concreta attuazione di tali misure dovrà essere improntata al raggiungimento dell'obiettivo di garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo così come affermato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 5/2018/INPR con la quale è stato, tra l'altro, specificato che il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo.

Finalità che l'Ente dovrà perseguire nel corso di attuazione del Piano e che sarà oggetto di costante verifica in occasione dei monitoraggi da svolgere ai sensi dell'art. 243 quater del

TUEL per i quali si sollecita l'Organo di revisione a svolgere una puntuale verifica sull'attendibilità dei dati di bilancio, sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, sul rispetto del limite da apporre all'incremento della spesa corrente nei termini indicati al punto 5.8 e sulla congruità dei fondi da accantonare e vincolare nel risultato di amministrazione in termini di legge e nel rispetto dei principi contabili.

In ordine al ruolo dell'Organo di revisione si evidenzia, inoltre, come nel caso specifico tale organo debba fornire ogni necessaria collaborazione anche in considerazione della critica situazione in cui versa la struttura organizzativa dell'Ente che, allo stato, fa perno sul Segretario comunale reggente non disponendo di figure professionali idonee a curare gli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria.

Sul punto, la Sezione, nel prendere atto di tali significative carenze strutturali nel cui ambito si sono generate le condizioni di squilibrio finanziario che hanno portato all'adozione del Piano di riequilibrio, sollecita l'Ente ad assumere, compatibilmente con le regole di *turn over* del personale, le misure organizzative per assicurare la reinternalizzazione delle funzioni ordinarie inerenti al bilancio ed il servizio finanziario ora, per necessità, affidate a società di servizi. Al riguardo è auspicabile che l'Ente ripristini le condizioni di autosufficienza organizzativa per far fronte ai compiti cui è istituzionalmente preposto, di cui la gestione finanziaria costituisce una delle principali espressioni.

Ciò posto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Sezione evidenzia come il piano possa essere in grado di produrre i risultati attesi, a condizione che il Comune riesca a realizzare compiutamente tutte le iniziative di risanamento deliberate e che non si manifestino nuove insussistenze creditorie prive di adeguata copertura nei fondi costituiti.

In conclusione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale proposto dal Comune di Cuceglia, nei termini e nei limiti specificati nella presente deliberazione, risulta sostanzialmente conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL e complessivamente congruo rispetto agli obiettivi oggetto di realizzazione.

Il ruolo dell'Organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni, sia in sede di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio a mente dell'art. 243-quater, comma 6, del TUEL.

Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall'Organo di revisione, vigilerà sull'esecuzione del piano di riequilibrio secondo la periodicità semestrale stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli già previsti dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Comune di Cuceglia dovrà, quindi, attuare rigorosamente la procedura deliberata proseguendo con regolarità e senza ritardi nel percorso di risanamento intrapreso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

APPROVA

il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cuceglia adottato con delibera consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018 e aggiornato con delibera consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020, con le modalità e nei limiti indicati in motivazione, con particolare riguardo agli interventi di revisione della spesa indicati al punto 5.8.

RISERVA

La verifica sull'effettiva esecuzione del Piano, secondo la periodicità semestrale prevista dall'art. 243-quater, comma 6, del TUEL, all'atto del ricevimento delle relazioni da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Cuceglia,

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cuceglia, nonché al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.


Dispone, altresì, la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2020, svolta in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
Dott. Marco Morando



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **6/07/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

